10

P E L

Negoziante Francese

D. Pietro Marauda.

10

Criteria (10)

Digitized by Google

Digitized by Google

IL carico di 10274. cuoj, procedente da Tunisi sul Brigantino Austriaco il *Rispettabile*, ed approdato quì nel giorno 31. Ottobre del passato anno 1804., somministra occasione a seria, e grave disputa. I primi a promuoverla furono alcuni negozianti del *Molo Piccolo*, che dedussero nel Tribunale di commercio, esser loro stata quella merce rapita da un *Corsaro Tunisino*. Il Supremo Magistrato non prese in alcuna considerazione ciocchè erasi dedotto; ma ponendo mente, che la merce dicevasi di un *Tunisino*, e 'l sopracarico ancor *Tunisino*, la sottopose a sequestro nel giorno 16. di Novembre, che non fu eseguito innanzi al dì 23. del medesimo mese. Ma della merce era proprietario D. Pietro Marauda negoziante Francese da più anni quì stabilito, il quale in buona fede, pria assai della controversia promossa, aveane fatta la vendita al negoziante napoletano D. Carlo Cinque, ed avea pur ricevuti ducati 12000. a conto del prezzo. Così dunque son nel giudizio D. Carlo Cinque, comprator de' cuoj da Marauda: il Fisco, che credendoli di proprie-

tà di ſuddito Tuniſino, li vuol per ſe: i negozianti del Molo piccolo, che come rubati loro, ne vogliono la reſtituzione: e Marauda, che alle pretenſioni Fiſcali, e de' negozianti ſi oppone. Ma ſono i cuoj di proprietà di un Tuniſino? Furono eſſi rubati a' negozianti? La proprietà ancora di un Tuniſino è coverta dalla bandiera amica? La giuſta preda è un furto, e ritornata nel territorio dell'antico padrone, ſi deve a coſtui reſtituire? Queſte ſono le diſpute, che ſi promuovono, ed intorno alle quali ſi è ſcritto un lungo, quanto ingegnoſo ragionamento *a pro de' negozianti anzidetti*; ed altro con più ſemplicità, ma forſe con egual maeſtria a favor di *Cinque*. Io ſcrivo la difeſa di Marauda negoziante Franceſe quì ſtabilito; e per lui ancor quella del Tuniſino, dal quale ha cauſa Marauda. Chiamatovi da'negozianti, dovrò ſovente, benchè nol comporti la quiſtione, avvolgermi negli eſami ſteſſi, che fecero le tante volte celebri ſcrittori del dritto publico. Dovrò *crambem coctam recoquere*, e rimenare così nel Foro le quiſtioni delle accademie. Dopo che fra di noi valenti uomini ne' ſecoli, che ci precederono, ci han laſciata la ſicura memoria della diſputa già finita per le ſempre uniformi deciſioni, che ſi profferirono; non ſembra nè lodevole, nè ſoffribile ricorrere al Grozio, al Bynkerſoek, ed altrettali ſcrittori di Oltremonti. Per noi vaglion di più le coſe dette, e ſcritte dal noſtro Fabio Capece Galeota il 1624. nel XIII. ſuo Reſponſo Fiſcale,

e la

e la conſultazione 97. del Capecelatro, che qualunque altra aſtratta notizia venutaci dagli ſtranieri. Ma il ragionamento ſcritto pe' negozianti mi forza a ſeguir le ſue tracce; ed io il farò ben volentieri, ſenzache intanto mi diſcoſti dalle diſpoſizioni del dritto, e da quella immemorabile conſuetudine, che ſalda, e certa rendeſi da' giudicati. Semplici ſaranno le mie ricerche; e ſe debole ſembrerà la mia diſeſa, non verrà di certo alcun danno alla cauſa, che chiara di perſeſteſſa, rimena agli ozj delle ſcuole li maravigliosi, ma vecchi eſami di dritto publico, che ſi ſon propoſti.

FATTO.

D. Pietro Marauda è un' oneſto, quanto commodo negoziante Piemonteſe, da più anni quì ſtabilito colla conoſciuta ſua caſa di Commercio. Egli uſando della grazia della Tratta accordatagli da S. M. per fuori Regno, rimiſe tempo fa in Tuniſi due carichi di orzo, ricevendone in iſcambio i cuoi, di cui ſi diſputa. A' 25. Ottobre 1804. fu ſcritta in Tuniſi la lettera di carico per la rimeſſa de' cuoj ne' ſeguenti termini. *Haggi Junis ben Junis ſuddito Tuniſino carica in Tunis per ſuo proprio conto ſotto coverta del Brigantino*, il riſpettabile, *Capitano Salvadore Forcich Auſtriaco, per condurre, e conſegnare in in queſto ſuo preſente viaggio in Napoli al ſuo ſopraccari-*

co Haggi Sciaban le appiè nominate mercanzie aſciutte, intere, e ben condizionate ſegnate, come di contro, e così promette detto Capitano al ſuo ſalvo arrivo conſegnarle (1). I Guardiani del Porto di Tuniſi fanno l'eſtratta al ſeguente maniſeſto: *Eſtratto dal Regiſtro de' manifeſti della Cancelleria della Generale Ceſarea Regia Agenzia del Regno di Tuniſi: Manifeſto delle merci caricate in queſta rada ſul Brigantino nominato il* Riſpettabile, *comandato dal Capitano Salvadore Foretich Auſtriaco per Napoli.. Ha caricato il Signor Haggi Junis Ben Junis, ſuddito Tuniſino, per ſuo proprio conto alla conſegna del ſuo ſopraccarico Haggi Sciaban, n.* 3860. *cuoja ſpingarde ſecche;* 6010. *cuoje ſecche ſalate Tuniſine, e* 404. *cuoja conce del Braſile: n.* 10274. *in tutto. Tuniſi a'* 25. *Ottobre* 1804. *Noi* Antonio Nyſſen *Agente Generale Ceſareo Regio preſſo S. E. il Baſsà Bey, e la Regenza di Tuniſi certifichiamo, qualmente il preſente manifeſto è ſtato eſtratto dal ſuo originale, col quale concorda in tutto: In fede di che ſarà il preſente firmato di noſtra propria mano, e munito del ſolito Ceſareo Regio ſugello* (2).

Si poſe intanto alla vela in quel medeſimo giorno il brigantino, ed arrivò quì a' 31. dello ſteſſo meſe. I Deputa-

(1) *Fol.* 44.

(2) *Fol.* 7.

tati di ſanità, e Guardiani del noſtro Porto agli 11. Novembre fecero il ſeguente certificato. *Certifichiamo &c., come il dì* 31. *dello ſcorſo meſe di Ottobre approdò in queſto porto il brigantino Auſtriaco nominato*, *il* Riſpettabile, *del Capitano Salvadore Foretich, provveniente da Tuniſi con carico di diverſe cuoja. Nel coſtituto ha depoſto il ſudetto Capitano, di avere imbarcato il detto carico da un baſtimento con bandiera Ruſſa, il quale fu predato da un corſaro Tuniſino, mentre da Livorno paſſava in Napoli &c. Mazzeo d' Afflitto Barone di Rocca Gloriosa: Lorenzo Celentano: Michele Simonelli pro-Cancelliero* (1). Ma eſſi fin dal 1. Novembre avean dato conto dell' arrivo di queſto brigantino al ſopraintendente Generale della ſalute; e nella loro relazione dopo aver parlato del coſtituto anzidetto del Capitano, avean ſoggiunto: *E ci ha eſibito un certificato del detto Aggente Nyſſen, dal quale ſi rileva, che il detto carico è compoſto di* 3860. *ſpingarde ſecche, le quali ſono originarie di Lisbona*; 6010. *cuoje ſecche ſalate Tuniſine, che dalla moſtra ſembra, che ſiano ſpurgate*; *e* 460. *cuoja conce del Braſile. Or come col detto certificato ſembra indubitabile la depoſizione del riferito Capitano, che le dette merci non le ha caricate a' magazzini di Tuniſi, ma a bordo di un baſtimento predato; così cre-*

(1) *Fol.* 4.

diamo, che visitato l'equipaggio dal medico di questa Deputazione, e godendo perfettissima salute, possa ammettersi il detto legno alla contumacia di giorni 40., con spurgarsi le cuoje; come anche si è praticato con un carico di cuoja pelose salate provvenienti da Algieri alla raccomandazione del Cavalier Castellini, ammesso nel Lazzaretto allo spurgo. E restiamo costantemente raffermati: Di V.S.: Deputazione di Sanità del Porto 1. Novembre 1804.: Affezionatissimi servidori, i Deputati di Sanità, Guardiani del Porto, Muzzeo d' Afflitto Barone di Rocca-Gloriosa: Lorenzo Celentano. I magnifici Deputati di Sanità Guardiani del Porto di questa Capitale eseguano il retroscritto loro parere colla solita assistenza. Napoli 2. Novembre 1804.: Sirignano: Longobardi. La presente copia è stata estratta dal suo originale, che si conserva nella Regia Deputazione di Sanità, col quale concorda. Salva semper &c. ed in fede &c.: Napoli 30. Gennajo 1805.: Giuseppe Longobardo Regio Cancelliere. Or questo costituto del Capitano o procurato, od inconcludente, di cui si parla nel certificato, e nella relazione anzidetta, allarmò lo genio de' negozianti del Molo piccolo. Se è da crederſi all'affettato, ed inverosimile, quanto criminoso detto di Notar Luigi Carnevale, e di tal Salvadore di Amato, che si caratterizza Ajutante del Notare Giuseppe di Frenna, di Curia a'canestrari; in offesa del suo principale; questi due facili venditori *di detti*, agli otto Novembre si portarono in

Ni-

Niſita inſieme co' negozianti per tener ragionamento col Capitano Foretich? Ed ecco quello, che dicono, avere inteſo.

Atteſtiamo noi ſottoſcritti publici, e Regii Notari di queſta Città di Napoli, qualmente queſto ſottoſcritto giorno 8. del corrente meſe di Novembre 1804.; *a richieſta fattaci da' publici negozianti di queſta Città di Napoli Signori D. Antonio Albano, e figlio, Nicola Tramontano, e figli, Salvadore Taccia, e figlio; Nicola Schiano; e Nicola, e Gaſpare Tramontano; ci ſiamo aſſieme con eſſi conferiti perſonalmente in Niſita, ad oggetto di parlare col Capitano Foretich, Auſtriaco, comandante il Brigantino nominato, il* Riſpettabile; *ivi ancorato in quarantena, per purgare la ſua contumacia, intorno il carico condotto dal detto Brigantino, ed imbarcato in Tuniſi. Ed in effetti, eſſendoci avvicinati al bordo del ſudetto Brigantino, e chiamato il Capitano Foretich, ed avendo domandato al medeſimo, come andava l'avvenuto intorno alla caricazione ſudetta; così il Capitano Foretich, unitamente ad un paſſaggiero chiamato Criſtofaro Grimaldi, hanno riſpoſto, che trovandoſi in Tuniſi, in dove pervenne una Polacca predata da un Corſaro Tuniſino nelle acque di Caſtiglione della Peſchiera in Toſcana, appartenente al Capitano Aniello Gargiulo con carico di cuoja, ed altri generi deſtinati per queſta Capitale,* ED INTESERO QUISTIONARSI DELLA LEGITIMITA' DELLA PREDA, PER AVERE IL DETTO LEGNO IL PAVIGLIONE, E PASSAPORTO RUSSO; MA S'INTESE ESSERE ANDATO L'EQUIPAGGIO IN SCHIAVITU'; *e*

previo il noleggio paſſato fra il detto Capitano Salvadore Foretich, e quel Tuniſino Haggi Junis Ben Junis fu in gran parte il carico trabalzato ſul detto Brigantino, cioè n. 3860. cuoja ſpingarde ſecche, altre n. 6010. cuoja vitelli ſalati, e n. 404. cuoje conce, per condurle in queſto Porto, alla conſegna di Haggi Sciaban imbarcato da ſopraccarico. LE ALTRE MERCI, BASTIMENTO, ED EQUIPAGGIO RESTARONO SECONDO IL DESTINO SOFFERTO. *Seguita la caricazione ſudetta partirono da detto Tuniſi col Brigantino ſudetto, e fatto il loro viaggio, felicemente han condotto detti generi col nominato ſopraccarico, ed ora ſi trovano gli uni, e gli altri ſul detto Brigantino; e così diſcorrendo, hanno reiterate volte ripetuto, ed aſſicurato,* che li deſcritti generi ſiano gli ſteſſi, che ſi trovarono imbarcati ſul nominato legno di Capitan Gargiulo predato dal detto Corſaro Tuniſino, e caricati in Tuniſi ſul detto loro Brigantino: *Delle quali coſe iuste da noi inteſe eſſendo ſtati richieſti da detti publici negozianti, come di ſopra; da noi ſe n'è fatto il preſente atto. Ed in fede &c. Io Notar Luigi Carnevale di Napoli richieſto ho ſegnato: Io Salvatore di Amato, ajutante della Curia del Regio Notare D. Giuſeppe di Frenna di Napoli ſito alli Canoſtrari in aſſenza del mio principale. La ſudetta firma è di propria mano di detto Signor D. Salvatore di Amato, attuale ajutante nella Curia del Regio Notare Giuſeppe di Frenna, ed in fede; Notar Luigi Carnevale di Napoli; ed in fe-*

de:

de: Notar Gioacchino Paraſcandolo di Napoli richieſto ho ſeguato (1).

Neppur queſto credettero baſtevole i negozianti a render ſalda la verità del preteſo coſtituto di Foretich. Finita la contumacia feron dire ad un tal Giuſeppe Scotto da Procida, ed a tal Giovanni Amoroſo da Trieſti, ſedicentiſi l'uno *Maſtromo*, e *diſpenſiere* l'altro ſul Brigantino, la favola ſteſſa, che ſi volle raccontata da prima dal Capitano. Si ſoffra la noja, che io traſcriva ancor queſto detto, che ſi riduſſe in publico atto a' 7. Febrajo. *Nella noſtra preſenza coſtituiti Giuſeppe Scotto quondam Domenico di Procida, e Giovanni Amoroſo quondam Giovanni di Trieſte al preſente ambi in queſta Città di Napoli per varii affari, che aggono, ed intervengono alle coſe infraſcritte per eſſi, loro reſpettivi eredi, e ſucceſſori, e ſpontaneamente con giuramento avanti di noi hanno aſſerito, come a richieſta de' publici negozianti di queſta Città D. Antonio Albano, e figlio, Salvatore Taccia, e figlio, Nicola Schiano, Nicola Tramontano, e figlio, ed Antonio, e Gaſpare Tramontano, atteſtano,* COME IN OTTOBRE DEL PASSATO ANNO, RATTROVANDOS' IN TUNISI SUL BRIGANTINO AUSTRIACO *nominato*, il Riſpettabile, *comandato dal Capitano Salvadore Foretich, preſtando ſervizio al medeſimo*

(1) *Fol.*

mo Brigantino, cioè eſſo Scotto in qualità di Maſtromo, *ed eſſo Amoroſo in qualità di diſpenſiere,* VIDDERO CONDURRE NEL MEDESIMO PORTO ARRESTATA UNA POLACCA RUSSA, *il cui Capitano chiamavaſi Aniello Gargiulo di Serafino, e ſeppero, ch'era ſtata incontrata nelle acque di Caſtiglione nel Canale di Piombino da Corſaro Tuniſino, e teneva il ſuo pieno carico di cuoja peloſe, e conce, indaco, alume, ed altro, di proprietà di eſſi ſuddetti negozianti Albano, Taccia, Tramontano, e Schiano del Molo Piccolo, li di cui nomi hanno eſſi atteſtanti ſaputo, dopo giunti in queſta Città. Poſteriormente il detto Capitano Foretich richieſto per parte di un Tuniſino chiamato Haggi Junis Ben Junis di noleggiare il ſuo Brigantino per condurre in queſta Capitale una gran parte delle merci predate ſulla nomata Polacca Ruſſa, e propriamente le cuoja: al che condiſceſe il Foretich; e ſotto il contratto di noleggio ſi trasbalzarono dalla nomata Polacca Ruſſa* 10000. *e più cuoja di diverſa qualità, e ſi caricarono ſul detto Brigantino Auſtriaco, e ciaſcuno di eſſi aſſiſtè al trabalzo, e caricazione ſudetta. Quindi firmata la polizza di carico, e ricevuto a bordo un ſopraccarico Tuniſino nominato* Haggi Sciaban, *fecero vela nel dì* 25. *Ottobre paſſato anno da Tuniſi, e giunſero nel dì* 31. *del medeſimo meſe in queſto Porto di Napoli, e propriamente in Niſita, col detto carico di cuoja, e col detto ſopraccarico:* DAL QUALE INTESIMO, CHE PORTAVA A VENDERE QUELLE CUOJA IN QUESTA

STA CAPITALE PER CONTO DEL NOMINATO NOLEGGIATORE. *Le quali cose tutte per costarli de causa scientiæ, come avvenute sotto i proprj occhi, le hanno per la verità attestate, e le attestano, dichiarandosi pronti a ripeterle innanzi a qualsivoglia Giudice, e Magistrato col respettivo loro giuramento, e non altrimenti. Notar Michele Musarchi di Napoli &c.* (1).

Ma il Capitano, che si voleva primo autore del favoloso racconto, e che d' altra parte le tali cose dette non aveva ad alcuno, come il presentì, corse veloce dal suo Console Imperiale: manifestò in quali termini avea egli parlato nel costituto al suo arrivo; e rese chiara la verità, che l'intrigo cercava di annebbiare. Con Foretich corsero ancora due marinari del Brigantino. E' giusto, che trascriva quel, che dissero costoro.

Avanti di me Carlo Scala quondam Liborio Cancelliere per la nazione J. R., e del Consolato Generale di essa in questa Città, e Regni delle due Sicilie si sono personalmente costituiti gl' infrascritti Capitano Salvatore Foretich di Carsola, Giorgio Varetich di Lesina, e Michele Forerich, Marinari del Brigantino Austriaco nominato, il Rispettabile, *ed han deposto con loro giuramento, anche sul Vangelo, da ratificarla*, quatenus, *o pure avanti qualsivoglia Giudice, e Magistrato a loro competente, qualmente fu-*

(1) *Fol.*

furono noleggiati in Tuniſi dal Sig. Haggi Junis Ben Junis, per farvene carico A SCAPO ſu del detto Brigantino in condurlo in queſta Piazza di Napoli, E COMINCIO' IL MEDESIMO A FAR PORTARE A BORDO N. 10274. CUOJA PELOSE, E CONCE SOPRA I BATTELLI, COLA' CHIAMATI SANDAL, CHE VENIVANO DA TERRA, E NON GIA' TRABALZANDOLI DA ALCUN' ALTRO LEGNO, COME HANNO PREINTESO, CHE SIASI ASSERITO: *giacchè tutto quello, che diverſamente ſi aſſeriſce, oltre il di ſopra depoſto, dichiarano con lor giuramento, di non aver fatto altro coſtituto nel loro arrivo a queſta generale Deputazione di ſalute, ſe non che la ſeguente.* Vengo da Tuniſi in giorni quattro, e mezzo. Porto un carico cuoja. Sono raccomandato alla caſa, *Pietro Marauda.* Non ho incontrato verun Baſtimento, nè Corſaro; nè ho preſo, o ricuperato cos' alcuna dal mare. *E per la verità han fatto, e ſottoſcritto il preſente. Napoli 7. Febrajo* 1805. *Salvadore Foretich: Segno di Croce di Giorgio Varetich: ſegno di Croce di Michele Foretich. Certifico io ſottoſcritto Cancelliere pea la nazione J. R., e del Conſolato Generale di eſſa in queſta Città, e Regni delle due Sicilie, qualmente la ſudetta copia è ſtata eſtratta dal ſuo originale ſiſtente preſſo detta Cancellaria, colla quale concorda; ſalva &c. Carlo Scala quondam Liborio Cancelliero* (1).

Il

(1) *Fol.*

Il Notar Carnevale coll'ajutante di Curia in assenza di Notar Frenna avea scritta la concertata istoria finta narrata agli otto Novembre dal Capitano, e da un passaggiero, ch' era sul Brigantino per nome Cristofaro Grimaldi. Smentì Foretich la diceria: volle seguire il suo esempio ancora il passaggiero. Andò costui, come fatto avea Foretich, dal Console Imperiale, e disse per la verità quanto si attesta dalla Cancelleria di quel Consolato.

Avanti di me Carlo Scala quondam Liborio Cancelliere per la nazione J.R. Apostolica, e della Cancellaria Generale di essa in questa Città, e Regni delle due Sicilie, si è personalmente costituito il magnifico Cristofaro Grimaldi passaggiero, che fu sopra il Brigantino Austriaco il Rispettabile, *del Capitano Salvatore Forosich, ed ha deposto con suo giuramento, da ratificarlo*, quatenus opus, *avanti qualunque Giudice, e Magistrato, qualmente li costa de causa scientiæ, che 'l sudetto Brigantino* il Rispettabile *fu noleggiato in Tunisi dal Signor Haggi Junis Ben Jun's, per fare un carico a scapo, e condurlo in questa Piazza di Napoli, il quale fu composto di n.* 10274. *cuoja pelose, e conce, che vennero* TRASPORTATE DA TERRA, A BORDO DEL DETTO BRIGANTINO, SOPRA DE' BATTELLI COLA' CHIAMATI SANDAL, SENZA ESSERE TRABALZATI DA ALCUN' ALTRO LEGNO, *che per la verità, e cautela di chi spetta ho fatto, e sottoscritto il presente. Napoli* 14. *Febrajo* 1805. *Cristofaro Grimaldi. Certifico io sottoscritto Console per la Nazione Im-*

Imperiale Romana Apoſtolica del Conſolato Generale di eſſa in queſta Città, e Regni delle due Sicilie, qualmente la ſudetta copia è ſtata eſtratta dal ſuo originale ſiſtente preſſo detta Cancelleria, col quale concorda, meliori ſalva *&c. Carlo Scala quondam Liborio Cancelliere* (1).

Da' detti, che io con non ſenza mia noja ho dovuto traſcrivere tali quali, ſi rileva il favoloſo intrico, in cui ſi vuole avvolgere queſta cauſa. Ne farò a ſuo luogo gli esami opportuni. Ora li reaſſumo. Pretendono i negozianti moſtrare, che mentre in Ottobre del 1804. il Brigantino Auſtriaco ſtazionava nel porto di Tuniſi, vi ſi traſportò, già predata a' 16. Agoſto nel Canale di Piombino da Corſale Tuniſino, la Polacca col Ruſſo paviglione, e patente, carica de' cuoj, e di altre mercanzie di lor conto, che venivano da Livorno. Che ſi trattò in Tuniſi della illegitimità della preda. Che non oſtante l'equipaggio fù menato in ſchiavitù; e la Polacca colla merce corſero la legge del ſofferto deſtino. Che infine parte de' cuoj predati furono trabalzati dalla Polacca da Haggi Junis, dal quale s' imbarcarono ſul Brigantino Auſtriaco, e con ſopraccarico Tuniſino quì li rimiſe per venderli di ſuo conto. Il coſtituto dal Capitano, il Notare coll'ajutante di Curia, li ſedicenti *Maſtromo*, e *diſpeuſiere* del Brigantino ci preſentano queſta imagine del fatto quanto a' cuoj arrivati da Tuniſi

(1) *Fol.*

niſi in Niſita a' 31. Ottobre del paſſato anno. Ma il Capitano dice non vero quel coſtituto; e depone avere in Tuniſi i cuoj imbarcati ſopra de' Sandal da Terra, e non dal mare. Sono con lui conteſti i ſuoi marinari, che non ebbero mai *detta* la ſtoria della preda.

Con queſte premeſſe intanto vollero i negozianti moſtrare, che in verità ſul legno predato erano i cuoj di ſpettanza loro: quelli appunto dal Cielo propizio, ed amico fatti arrivare in Niſita a ſalvamento. Preſentarono perciò le lettere di carico di Livorno de' 9. 10. ed 11. Agoſto, in cui ſon deſcritte, ma non marcate le mercanzie. Io traſcrivo ancor queſte lettere, come monumenti, che moſtrano ſemprepiù la favola inventata.

La prima lettera di carico è del tenor ſeguente: *A dì &c. In Livorno: Ha caricato col nome di Dio e di buon ſalvamento una volta* tanto *in queſto porto di Livorno Carlo Schiano ſuddito Napoletano per conto, e riſchio proprio ſopra la Polacca nominata l' Aſſunta, Capitano Aniello Gargiulo di Serafino Ruſſo, per condurre e conſegnare in queſto ſuo preſente viaggio in Napoli al Signor Nicola Schiano Napoletano, le appiè nominate, e numerate mercanzie aſciutte, intiere, e ben condizionate ſegnate, come di contro, e così promette detto Capitano al ſuo ſalvo arrivo conſegnarle. E di Nolo li ſaran pagati ducati 5. regno per ogni cento cuoja e 3ō cappa. E per fede del vero ſarà queſta con altre ſimili firmata da detto Capitano o ſuo Scrivano,*

e non

e non sapendo scrivere, per lui da terza persona; ed una completa, le altre restino di nullo valore. Dio l' accompagni a salvamento. Amen. Dico mille trecento settantadue cuoja pelose delle Colonie in buonissima condizione. Aniello Gargiuolo dice di essere (di contro) *senza Marca: num.* 1362. *ducati* 4862.: 11. 5..

Altra di carico in tutto simile all' antecedente, all' infuori de' seguenti cambiamenri. *Ha caricato Agostino Tramontano suddito Napoletano per conto e rischio proprio per condurre ec. al Signor Nicola Tramontano e figli sudditi Napoletani*. E di nolo per ducati 125., e gr. 5. *regno effettivi in tutto, e* 3 $\overline{\underline{o}}$ *cappa*: Dico 4478. *Vitelli pelosi di Mogodor*: dico 270. *cuoja pelose del Brasile e 'l tutto asciutto, e in buona condizione* [di contro] 4278.

Altra: *Ha caricato ec. Agostino Tramontano suddito Napoletano per condurre &c. al Signor Nicola Tramontano e figlio sudditi Napoletani*. E di nolo per ducati 4. regno effettivi, in tutto dico *due balle cuoja conce ammagliate, e in buona condizione con fuori marca, e num.* (di contro) *XX num.* $\frac{1}{2}$ *duc.* 708., 19.

Altra in tutto come sopra, fuorchè è di nolo per *ducati* 18. *regno effettivi in tutto a* 5 $\overline{\underline{o}}$ *Cappa*: 6., *dico sei botti alume di Spagna serrate e in buona condizione* (di contro) *D. per* 926. 9.

Altra *Ha caricato Liborio Albano suddito Napoletano per conto e risico proprio, per condurre al Signor Antonio Albano*

no e figlio Napoletano: e di nolo &c. per le Algozine duc. 2. per ogni cento cuoja, e per le secche duc. 5. il cento, e 5$\frac{0}{0}$ cappa: Dico 7689. cuoja pelose alguzine: dico 2273. cuoja secche pelose delle Colonie, tutte in buonissima condizione, (di contro) *senza marca num. 7689. num. 2273. per* 18153. 7. 6.

Altra. *Ha caricato ec. Michele Tramontano suddito Napoletano per conto, e risico delli Sig. Antonio e Gaspare Tramontano sudditi Napoletani, per condurre &c. alli Sig. Antonio e Gaspare Tramontano Napoletani &c*. E di nolo per ducati *6. regno effettivi, e 5$\frac{0}{0}$ cappa 5. dico cinque zurroni, indaco, serrati ed in buona condizione con la fuori marca, e num.* (di contro) 1343. 7. 5. (cassati) *A. G. T.* n. $\frac{1}{1}$ *per 1989.*

Ed altra finalmente. *Ha caricato &c. Antonio Dewit suddito Toscano per conto e risico de' Signori Salvatore Taccia e figlio Napoletani ec. per condurre ec. alli suddetti Signori Salvatore Taccia e figlio Napoletani*. E di nolo per ducati due a Ciurlo, e 5.$\frac{0}{0}$ *cappa; dico Ciurli due Indaco, quattimale di Spagna in buonissima condizione* (di contro) *ec. 988. e 13. ec.* (cassato) S. T. N. 3. 4. ec. 988. 19. 9..

E dunque da queste polizze di carico, che Carlo Schiano imbarcò sulla Polacca, *l' Assunta*, Capitano *Serafino Gargiulo di Serafino Russo, per consegnarl' in Napoli a Nicola Schia-*

Schiano, *cuoj peloſi delle Colonie* 1362. *in buoniſſima condizione*. Al Sig. Nicola Tramontano, e figlio, *vitelli peloſi di Mogodor* n. 4478. *Cuoje peloſe del Braſile* n.270. tutti ſenza marca. Alli ſteſſi Tramontano *cuoje conce ammagliate balle due in buona condizione*, *e con marca*, *e numero*. Ad Antonio Albano *cuoja peloſe alguzine* n. 7689., e *cuoja ſecche peloſe delle colonie* n. 2278. tutte in buoniſſima condizione. Ad Antonio, e Gaſpare Tramontano, ed a Salvadore Taccia, e figlio *indaco*, ed altre mercanzie. Per le quali lettere credon coſtoro, di aver dimoſtrato il carico ſulla Polacca Ruſſa delle mercanzie poi predate a' 16. Agoſto. Paſſano oltre, e coll' atteſtato del Conſole Ruſſo quì reſidente additano la preda della Polacca anzidetta ſeguita, come diceſi, a' 16. Agoſto. Dice queſto atteſtato, che *la Polacca mercantile Ruſſa*, *nominata* l' Aſſunta, *del Capitano Anielo Gargiulo di Serafino*, *nel dì* 28. *Giugno del* 1804. *partì dal porto di Napoli per Livorno con carico di grano di conto del Signor Aleſio Manzo*, *ſuddito Imperiale Ruſſo*; *e che eſſendoſi poi a'* 14. *Agoſto da Livorno poſta in viaggio per queſto porto con carico di cuoja*, *indaco*, *alume*, *ed altri generi*, *di conto de' negozianti anzidetti del Molo piccolo*, *nel dì* 16. *fu nelle acque di Caſtiglione nel canale di Piombino incontrata da un corſaro Tuniſino*, *il quale l' arreſtò*, *e conduſſe in Tuniſi* (1).

Mo-

(1) *Fol.*

Moſtrato in tal modo il carico de cuoj fatto in Livorno; la preda ſeguita nel canale di Piombino; e 'l trasbalzo di eſſi nel Porto di Tunisi ſul Brigantino Auſtriaco, han voluto pure moſtrare, che i cuoj, e la Polacca furon rubati in mare, con atteſtati di Notar Luigi Califano di Napoli. Han perciò eſibito alcune fedi d' iſtrumenti dalla Regia Compagnia di aſſicurazione ſtipulati il 1779., 1793., e 1799., onde rilevaſi, che *la Real compagnia delle marittime aſſicurazioni per le rappreſaglie delle bandiere belligeranti conveniva per patto, che doveſſero far coſtare gli aſſicurati, eſſere la roba di loro conto aſſoluto*; per godere in tal modo della indennizzazione nel caſo di un ſiniſtro. Ed a queſte fedi hanno unito li certificati anzidetti di Notar Califano che atteſta, *che la condizione, la quale ſi appone ne' fogli di ſicurtà, cioè, che in caſo di rappreſaglia di bandiera belligerante doveſsero gli aſſicurati far coſtare, che le mercanzie foſſero di lor conto aſsoluto, ſia relativa all' incontro degli armatori e legni da guerra delle nazioni, che fanno la guerra in regola, e non per li Barbareſchi, per li quali la Real Compagnia ha ſempre aſsunto ogni riſchio; e che queſt' eſpreſſioni ſi ſono adottate, perchè li Barbareſchi non ſi ſono mai conſiderati per Belligeranti, ma per Pirati, li cui pericoli a tenore del Reale Editto dalla ſua erezione ha ſempre aſsunti la Real Compagnia, non quelli de' veri belligeranti* (1). Deciſa è dunque la cau-

(1) *Fol.*

cauſa. Notar Califano hà dichiarato un furto le prede tutte, che ſi fanno indiſtintamente da' Barbareſchi. Un Tuniſino predò i cuoj: queſti medeſimi vennero in Niſiti: la roba furtiva ritorna agli antichi padroni:

Io però non dico iſtoria. Benchè le coſe da me rapportate non han che fare nè punto, nè poco colla diſputa in eſame; io le ho voluto dire, perchè i negozianti del Molopiccolo non aveſſero di che imputarmi. Tolta ora la favola, mi fò d'appreſſo alla quiſtione, che vuom ſano può proponere, ed è qnella, che ſorge da' fatti, che mi fo a narrare.

Arrivato il Brigantino a Niſita, D. Pietro Marauda, cui od i cuoj vennero raccomandati, o, che per gli effetti della controverſia val lo ſteſſo, ſi appartenevano, ne procedette alla vendita. E' un notorio, che tra'concorrenti all'acquiſto vi furono i Negozianti ora promotori degl' intereſſi ſe non proprj, almen del Fiſco. Ma i cuoj furono ad altri venduti.

Michelangelo Caprile Mezzano dal ſuo libro de' Regiſtri trae la ſeguente contrattazione. *Marauda vende a D.Carlo Cinque cuoja ſpingarde n.* 3860. *a ducati* 31. *il cantajo: n.* 6010. *cuoja di Barbaria ſalate, a ducati* 37. *il cantajo, tutte ſchiave di Dogana, da farne la conſegna nel Lazzaretto di Niſita, ſubito ammeſſe a libera prattica. Il prezzo fu convenuto pagarſi così. Ducati* 9000. *prontamente: la reſta delle metà dopo giorni* 15.; *un quarto in*

fi-

fine della conſegna, con girarſi al Cinque la polizza di carico. Marauda ſi obliga alla conſegna elaſſi 35. giorni dalla preſente in libera prattica in Niſita. Per le cuoja 404. ſe ſono Tuniſine della fabrica di Martella, ſi conviene il prezzo a ducati 51. il cantajo: ſe ſono di Lisbona di mezza concia, a ducati 71. il cantajo ſchiave di Dogana, per pronti contanti (1). Per eſecuzion del contratto furon prontamente dal compratore Cinque pagati li promeſſi duc. 9000. con fede di credito in teſta ſua del *Banco del Popolo*; riepilogando la convenzione, ed il contratto; ed a' 10. Novembre per riſcontro ne fece eſito D. Pietro Marauda nel *Banco S. Giacomo* (2).

Io ho detto di ſopra, che la polizza di carico de' 25. Ottobre 1804. era del ſeguente tenore: *Haggi Junis Ben Junis ſuddito Tuniſino carica in Tunisi per ſuo proprio conto ſottocouerta del Brigantino il Riſpettabile Capitano Salvatore Foretich Auſtriaco n.* 3860. *cuoja ſpingarde ſecche, n.* 6010. *cuoje ſecche ſalate Tuneſine, e num.* 404. *conce del Braſile, per condurle in Napoli al ſuo ſopraccarico Haggi Sciaban.* Or' a queſta polizza di carico fu fatta la ſeguente gira. *E per me all' ordine del Signor D. Pietro Marauda, atteſo a lui ſpetta. A'* 12. *Novembre* 1804.

(1) *Fol.* 43.
(2) *Fol.* 46.

Firma in Ebraico : *Haggi Sciaban*. Vien dopo la gira di Marauda a Cinque : *E per me all' ordine S. P. del Signor D. Carlo Cinque , atteſo a lui ſpettano , come da vendita da me fattali. Napoli a' 14. Novembre 1804. Pietro Marauda* (1). Non vi reſtava, che la conſegna. Ed a' 16. Novembre Ignazio Cotugno , Franceſco Giardino , e Luigi Sabella dichiararono , aver ricevuti cuoj grandi num. 3853. , e piccoli n. 6002. per ſpurgarli , e dopo conſegnarli a D. Carlo Cinque di ordine di D. Pietro Marauda (2). Si fece di più. A' 24. Novembre ſi manifeſtò la merce in Dogana ne' ſeguenti termini. *Il Capitano Salvatore Foretich Auſtriaco*, dice, *venire da Tuniſi col ſuo Brigantino nominato il Riſpettabile , e manifeſta in queſta Regia Dogana di Napoli per tranſito , e Fiere di Regno, per Carlo Cinque 6010. cuoje ſecche ſalate ; dette n. 404. conce del Braſile ; dette 3860. ſpingarde ſecche* (3).

Così dunque mentre i negozianti del Molo piccolo ſi occupavano de' mezzi , onde vindicarſi della preferenza a Cinque accordata nell' acquiſto de' cuoj , Marauda ne diſponeva di buona fede , come di coſa propria. Li cuoj erano una merce , che paſſando di mano a mano avrebbe , come

(1) *Fol.* 44.

(2) *Fol.* 45.

(3)

me polve al vento, dileguati li concertati disegni della mal concepita vendetta. Quindi Salvadore Taccia, e figlio, Nicola Schiano, Antonio Albano, Nicola Tramontano, e figlio, ed Antonio, e Gaspare Tramontano, a' 13. Novembre comparvero nel supremo Tribunale di Commercio, e domandarono il sequestro de' cuoj, come ad essi rubati (1). A' 16. di quel mese dal Tribunale fu interposto il seguente decreto. *Che la supplica fol. 1. s' intimi al sopraccarico Haggi Sciaban; ed intanto per ora, e fino a che non sarà altrimenti stabilito, si sequestri il genere appartenente ad Haggi Junis, esistente sopra il bastimento Austriaco di Capitan Salvatore Foretich, e si spediscano gli ordini* (2).

Il Principe di Sirignano sopraintendente della salute riscontrò a' 23. Novembre il Consiglier Lotti di essersi sequestrati li cuoj a norma del decreto del Magistrato; e ne disse pure il numero, cioè 3850. *spingarde*, 6002. Algerine, e 404. conce (3).

E quì descrivere non saprei lo giusto dolore, che il comprator Cinque venne a sentire, alla notizia di un disguido con manifesto torto minacciato alle sue sostanze. Egli però aspet-

(1) *Fol.* 22.

(2) *Fol.* 1.

(3) *Fol.* 24.

tando dal Magiſtrato il compenſo alla ruina, che l' impoſtura gli avea tramata, a' 10. Novembre comparve preſſo gli atti; diſſe la compra de' cuoj; il pagamento di ducati 12mila in conto del prezzo; lo rivelo di eſsi nella Regia Dogana; e la conſegna ricevutane, ed aggiunſe, *che mentre egli ſicuro della proprietà delle merci in Napoli regolarmente condotte, e ad eſſo da legittimo proprietario vendute, avea pur proceduto ad effettuirne delle vendite in favore di altri per eſeguirſene la conſegna a' riſpettivi compratori quattro, o cinque giorni dopo ſcorſi li giorni 35. diſegnati nel contratto della ſua compra*; avea preinteſo il ricorſo de' negozianti del Molo Piccolo; il decreto del Tribunale; e 'l ſequeſtro de'cuoj, che non eſiſtevano sul Baſtimento, ma trovavanſi diſcaricati in contumacia sull Lazzaretto di Niſita per eſpurgarſi, e che per ſuo conto ſi tenevano in conſegna da' Magazzinieri del medeſimo Lazzaretto. Diſſe, ch' egli non s'intereſſava dell'ingegnoſo eſpoſto de'negozianti inſoſtinibile e per la veduta de' fatti ſi erano arbitrati afferire, e per le vedute delle conoſciute ragioni di commercio, e del ſacro dritto delle genti, per aver egli agito in tutta regola, ed in tutta buona fede nell' acquiſto a titolo di compra delle conteſe cuoje, che gli ſi dovean indiſpenſabilmente a viſta del contratto, del manifeſto in Dogana, della dichiarazione de' Magazzinieri, delle polizze di carico ad eſſo dal legittimo Spettatario girate, e de' pagamenti in ſomma

di

di ducati 12mila girati per mezzo di Banco per conto del prezzo al venditore pagati. Diſſe, che tali coſe eranſi al Magiſtrato taciute; e che lo ſteſſo decreto ſupponeva sul Brigantino le merci, mentre queſte eranſi diſcaricate, e vendute. Reclamava quindi, perchè niun conto tenendoſi del provviſionale ſequeſtro in contradizione del decreto fatto eſeguire, ſi preſcriveſſe, poter egli di que' cuoj liberamente uſare per adempire anche alle obligazioni contratte verſo de' compratori di porzione de' medeſimi, con obligarſi li negozianti al rifacimento di tutt' i danni, ſpeſe, ed intereſsi. E poichè era dell' obligo del venditore Marauda procurare in tutt' i modi, che ſenz' alcun differimento, appena ſcors' i 35. giorni, ſe gli conſegnaſſero i cuoj vendutigli; deduſſe ancor contro del medeſimo ſua ragione, onde non ſolo aſtringerſi a far ſeguire la pattuita conſegna; ma pure a far propria la lite moſſa da' negozianti anzidetti. Chiamato per tal modo in giudizio Marauda, a' 17. Dicembre propoſe egli due capi di nullità col depoſito avverſo il decreto del Magiſtrato, che avea preſcritto il ſequeſtro. Diſſe, che i negozianti aveano ardito di attentare sul carico de' cuoj, che condotto col Brigantino il Riſpettabile del Capitan Auſtriaco Salvadore Foretich ſi trovava in contumacia al Lazzaretto di Niſita: che per riuſcire nell' impreſa aveano francamente aſſerito, che queſto carico ad eſsi ſi dovea, per eſſere lo ſteſſo, che avevan fatto imbarcare in Livorno sulla Polacca l' Aſſunta del

Capitan Gargiulo di Serafino Ruſſo, la quale nel Canal di Piombino nella ſua rotta da Livorno per Napoli fu da Corſale Tuniſino predata menando in ſchiavitù l'equipaggio *intero, non che il Legno, e'l carico*. Che avean perciò preſentate alcune polizze di carico, e taluni certificati concertati all'uopo, e che contenevano un non vero *manifeſto*, ſperando così di giuſtificare l'ingiuſta pretenſione. Che intanto su di queſto immaginato racconto, e su queſte cartole il ſupremo Magiſtrato avea pronunziato a ſeconda della richieſta, ordinando il ſequeſtro delli cuoj, ch'erano di ſua proprietà; e che rattrovavanſi in contumacia a Niſita. Ch'eſſendo tale decreto in conſeguenza della irregolare domanda, e perciò ſfornita di diritto, e di ragione, dovea rivocarſi. Li due capi di nullità ſuron queſti.

I., che non dovea il Supremo Magiſtrato eſecutivamente, e ſenza ſentire eſſo Marauda ſolo legittimo Padrone del Carico, profferire un decreto di ſequeſtro sulle nude aſſertive de' ricorrenti, che non aveano giuſtificato nè la verità dell'eſpoſto, nè il loro titolo. Che niente ſapevaſi, ſe le cuoja, delle quali ſi era domandato il ſequeſtro, foſſero quelle che avevano aſſerito di aver caricate in Livorno; niente della veracità delle polizze di carico che avevan preſentate, del Baſtimento, e del Padrone di eſſo; niente dell'aſſerito racconto; nè in fine di ciocchè nel punibile certificato ſi era aſſerito, che aveſſe detto il Capi-

ta-

tano Imperiale nel costituto ai Guardiani del Porto.

II. ; che 'l Supremo Magistrato non doveva procedere al sequestro di una merce, la quale per ritrovarsi in contumacia non poteva portarsi altrove, e perciò non era d' uopo di procedersi con tanta celerità ad un' atto di tanto danno, e pregiudizio. Che ben poteva sentir prima le sue ragioni, ed allora non sarebbe incorso in un manifesto equivoco: giacchè avrebbe conosciuto dell' inganno, sul quale poggiava il suo decreto; si sarebbe accertato, che false erano le assertive de' negozianti, i quali per indurlo a tal passo gli avevan fatto credere, che 'l carico de' suoj si era qui inviato da un Corsale Tunisino che glielo avea rapito. In tal guisa col più legittimo documento, qual'era una poliza di carico a lui girata in tempo innocente, si sarebbe assicurato dell'errore, nel quale si voleva far incorrere; rilevandosi da quella, che non già il sognato Corsale, *ma un pubblico negoziante stabilito in Tunisi* (col quale da veruna Legge non eragli interdetto di poter commerciare), gli aveva spedito questo carico per renderlo in parte cauto di tante merci, che ivi avea rimesse. Che se egli, e non altri le avea rimesse, non altri che egli avea il dritto sul carico per esserne il legittimo padrone per lo dominio trasferitoli, in forza del quale ne avea già con dritto stipulata la vendita a pro del Negoziante D. Carlo Cinque per mezzo del Regio Sensale D.Michelangelo Caprile, ricevendone una parte del prezzo; onde si era pure

fatto manifeſtare ed inteſtare al ſuddetto Negoziante Cinque molti giorni prima che i negozianti aveſſero pur ſognato di attentarvi, ed aveſſero immaginata quella vendetta, perchè poſpoſti al Cinque nella vendita, alla quale eſſi parimenti atteſero. Per queſti due capi di nullità conchiuſe Marauda per la rivoca del decreto, con toglierſi ſollecitamente il ſequeſtro ingiuſtamente appoſto ſopra de' cuoj, e condannars'i negozianti del Molo piccolo alla emenda di tutt' i danni, e ſpeſe del diſſequeſtro.

Non contento Marauda di aver prodotte le anzidette nullità avverſo del decreto del Magiſtrato, egli raſſegnò ſuppliche ancora al Real Trono per mezzo dell' Ambaſciator di Francia. Diſſe in quella ſupplica, che avendo rimeſſo in Tuniſi due carichi di orzo, ed un' altro di varj generi, gli ſi era in conſiderazione di ciò ſpedito dal Negoziante Tuniſino *Haggi Junis Ben Junis* un carico di cuoj ſul Brigantino nominato il Riſpettabile comandato dal Capitano Salvatore Foretich, il quale giunto in Niſita a' 31. di Ottobre, ſi era a lui diretto, e quind' il ſopraccarico giuſta le preſcrizioni del Mittente gli avea liberamente girato la polizza di carico. Che reſo egli in tal guiſa proprietario della merce, ne aveva trattata immantinente la vendita per mezzo del Mezzano Caprile, alla quale concorrendo varj Negozianti di cuoj, era rimaſta in favore di D. Carlo Cinque. Che coſtoro nel diſpetto di vederſi al Cinque preferiti, eranſi partiti, mi-

nacciando una vendetta, che poi aveano eſeguita colla favola inventata, e dedotta nel Tribunale del Commercio. Ch' era della Sovrana Clemenza dare gli ordini li più efficaci, perchè ſubito ſi toglieſſe il ſequeſtro appoſto al ſuo carico di cuoj, tanto più, che ove ſe gl' impediva di vendere, e commerciare la roba, ch' era in ſuo dominio, ne ſarebbe riſultata la perdita di tutt' i ſuoi effetti, che nella piazza di Tunisi avea rimeſſi. E S. M. con Diſpaccio de' 22. Dicembre ſi degnò rimettere queſta ſupplica al Magiſtrato, *perchè aveſſe diſpoſto quanto conveniva, ed aveſſe dato conto per riſcontrarſene l' Ambaſciatore di Francia* (1); e con altro Diſpaccio de' 26. dello ſteſſo meſe ſi degnò pure la M. S. di ordinare, che *ſubito aveſſe il Magiſtrato riferito le diſpoſizioni date ſulla ſupplica, che dall' Ambaſciatore di Francia erasi rimeſſa, del Negoziante Franceſe D. Pietro Marauda* (2).

Dopo queſte moſſe di Marauda, e di Cinque, i *Negozianti del Molo piccolo* con altra ſupplica nel Commercio diſſero, che Marauda, e Cinque eransi reſi complici del Tunisino *Haggi Sciaban* nella Pirateria eſercitata a danno loro. Conchiuſero, per doverſi ordinare, che nel tempo di proponerſi li gravami di Cinque, e Marauda, il Commeſſario aveſ-

(1) *Fol.*

(2) *Fol.*

aveſſe propoſto anche le loro domande per la pronta reſtituzione delle mercanzie, e per l' arreſto di *Haggi Sciaban*, e di ogn' altro complice, e fautore de' ſuoi delitti (1).

Uſando della più ſcrupuloſa eſattezza, ho io eſpoſto l' avvenimento, che dà cauſa ad una diſputa, cui non il Foro, e la Città noſtra ſoltanto, ma il commercio in generale è intereſſato. Non ſono i cuoj, Marauda, e 'l Tuniſino l' oggetto principale delle quiſtione. Il ſalvarſi a Marauda, ed al Tuniſino la merce; e 'l darſi a' Negozianti del Molo piccolo, è il meno, che il commercio attende dal Magiſtrato. Si vuol ſapere colla deciſione, che ſi domanda; E' ſicura la merce, e la perſona; ſono io ſicuro, lo ſarà la mia roba; ſe coperto dal paviglione Auſtriaco, mi rinverrò ne' porti di Tuniſi? Un Tuniſino quì colla ſua roba, mentre ſventola ſul legno la bandiera Imperiale, potrà ricevere moleſtia in alcun modo? Il compratore di una mercanzia legitimamente predata, ſarà in tutt' i tempi ſicuro dalla moleſtia degli antichi padroni? Ed ecco in quali termini han fiſſata la quiſtione i Negozianti, mentre cercano i cuoj col preteſto di eſſere di ſpettanza loro. Io ſono un' Avvocato: difendo Marauda negoziante Franceſe, perchè le ſue proprietà non ſiano ad-

(1) *Fol.*

addentate dalla ingordigia de' Negozianti del Molo piccolo. Farò gli esami, che si propongono, quanto però convenga ad un' Avvocato del privato nel Tribunal di Commercio. Il perchè saranno le mie ricerche di fatto, e di dritto per escludere quel, che pretende il Fisco, e quel, che cercano i Negozianti. Dirò al Fisco, che li cuoj son di Marauda; e ch' essendo pur del Tunisino Haggi Junis, il paviglione Austriaco li garantisce. A' negozianti dirò, che non sono i cuoj controvertiti quelli, che nel Canal di Piombino furon predati loro a' 16. Agosto del passato anno; e che quando pure lo fossero, dichiarata legitima la preda dal Giudice del predatore, e poi venduta, è al sicuro colui, che l' acquistò, dalla molestia dell' antico padrone. In occupandomi di questi esami, usarò con buona fede di quelle regole, che il Tribunale di Commercio Napoletano ha sempre seguite; onde possa il pirata, e l' Africano comprendere, che sotto gli auspicj dell' ottimo Ferdinando IV. nostro Rè, e Signore la giustizia è resa con dignità all' Africano egualmente, che a' Negozianti del Molo piccolo.

CAPO

CAPO I.

Sono di proprietà del Franceſe Negoziante D. Pietro Marauda li cuoj, che arrivarono in Niſita da Tuniſi ſul Brigantino Auſtriaco, il Riſpettabile, a' 31. Ottobre del paſſato anno 1804. alla conſegna del ſopraccarico Tuniſino Haggi Sciaban.

D. Pietro Marauda uſando della grazia accordatagli da S. M. per fuori Regno, rimiſe, è già tempo, in Tuniſi alla raccomandazione di Haggi Junis ben Junis due carichi di orzo; ed oltrecciò altra volta un carico di diverſi generi di mercanzie. Le ſue merci furono ben' accolte in quella piazza, come lo ſon ſempre nelle coſte dell' Africa, ove ſi ſpediſcano *con bandiere franche* (1). Or' a' 25. del paſſato Ottobre Haggi Junis in compenſo de' crediti rimiſe a Marauda un carico di cuoj ſul Brigantino Auſtriaco comandato dal Capitano Salvatore Foretich alla conſegna del ſopraccarico Tuniſino Haggi Sciaban; che la Dio mercè a' 31. dello ſteſſo meſe approdò in Niſita, dopo un viaggio felice di quattro giorni, e mezzo. A Marauda, che l' aſpettava, ſe ne paſsò ſubito la notizia; e que-

(1) *Fol.*

queſti poichè di propria merce trattavaſi, ne diſpoſe ſul momento la vendita. Egli fu un notario, che all' aoquiſto de' cuoj concorſero gli ſteſſi negozianti del Molo piccolo, che poi li chieſero, come antichi padroni; ma per opera del mezzano Michelangelo Caprile la vendita fu a' 7. Novembre perfezionata con D. Carlo Cinque. Marauda vendè a Cinque cuoja ſpingarde 3860., a ducati 31. il cantajo. Cuoja ſalate di Barbaria 6010., a ducati 37.; tutte ſchiave di Dogana. La conſegna farſene dovea nel Lazzaretto di Niſita ſubito ammeſſa la merce a libera pratica. Il prezzo fu convenuto pagarſi così. Ducati 9000. prontamente: la reſta della metà, dopo giorni 14.: un quarto, in fine della conſegna: e l'ultimo quarto, dopo il giorno della conſegna medeſima, con doverſi girare al Cinque compratore la polizza di carico. Le cuoje eſiſtevano in Niſita ſul Brigantino Auſtriaco. Marauda ſi obbligò alla conſegna, elaſſi 35. giorni da quel dì, in libera pratica, in Niſita. Per le altre cuoja 404., niente fu convenuto in quel primo contratto. A' 14. Novembre furon vendute a queſto modo. Se erano *Tuniſine* della fabbrica di *Mortella*, ſi convenne il prezzo a ducati 51. il cantajo: ſe di *Lisbona* di mezza congia, a ducati 71., ſchiavi di Dogana, per pronti contanti (1). Perfezionato il contrat-

to

(1) *Fol.*

to della prima vendita, a' 10. pagò Cinque a conto del prezzo ducati 9000.; e nella gira del pagamento espresse il contratto, e le sue condizioni. Marauda introitò nel medesimo giorno 10. Novembre nel Banco S. Giacomo le somme pagate (1). E quì è, che io imploro il buon senso di tutti gli uomini. Se Marauda padrone non era de' suoj, avrebb' egli proceduto ad alcun contratto; e quel, ch'è più, avrebbes' introitato le somme in conto per pubblico Banco? Obligato si sarebbe alla consegna, subito, che fusse finita la contumacia? E Cinque per altra parte avrebbe una merce comprata, se ancor da lontano sospettar si poteva, non essere di Marauda? Che! Forse scherzano i contraenti, come i fanciulli: nelle piazze di commercio si fa baratto di quello, che altrui si appartiene; son ciechi i compratori per profondere de' capitali loro nell' acquisto da' non padroni? Nè Marauda, nè il compratore Cinque erano forsennati al segno di voler fare un contratto sopra di merci, se non proprie, almen litigiose. Indica tutto ciò la verità della cosa, e la buona fede, con cui si procedeva: Pubblico, e reputato Negoziante Marauda, non ignoravasi la corrispondenza commerciale, che avea in Tunisi con Haggi Junis: sapevansi i crediti, che avea in quella piazza per gli orzi, e per le altre mercan-

(1) *Fol.*

canzie rimeſſevi: aſpettavanſi li cuoj per la ſoddisfazione in parte di tali crediti. Queſti fatti, che erano a tutti noti, potevano far dubitare, che li cuoj ſul Brigantino, benchè alla conſegna di un ſopraccarico Tuniſino, non foſſero di Marauda? Dubitar non ſi poteva, nè ſi dubitò; e quindi come propri furono contrattati, e venduti. Se non che ridicola è la diſputa, quando ſiavi il fatto, che la decide. La polizza di carico dice. *A dì* 25. *Ottobre* 1804. *in Tunis. Ho caricato col nome di Dio, e di buon ſalvamento una volta tanto in queſto porto di Tunis Haggi Junis Ben Junis ſuddito Tuniſino per ſuo proprio conto ſotto coverta del Brigantino nominato il Riſpettabile, Capitan Salvatore Foretich, per condurre, e conſegnare in queſto ſuo preſente viaggio di Napoli al ſuo ſopraccarico Haggi Sciaban le appiè nominate mercanzie aſciutte, intere, e ben condizionate, ſegnate, come di contro, e così promette detto Capitano al ſuo ſalvo arrivo conſegnarle* (1). Queſta poliza a' 12. Novembre fu girata così: *E per me all' ordine del Signor D. Pietro Marauda, atteſo a lui ſpetta.* Il corriſpondente Negoziante in rimettendo la merce, e nel diſegnarne la conſegna in Napoli al ſopraccarico da lui deſtinato, o limitò l'autorità di coſtui alla ſemplice cuſtodia, ed a ricevere ſoltanto le merci raccomandategli: o queſt' au-

(1) *Fol.* 44.

autorità non gliela limitò in alcun modo. Nel primo caſo arrivata la merce in Napoli, e conſegnata, non doveaſi di certo nelle acque buttare, o ſulli ſcogli: eſſervi dovea quì o il padrone, od altri almeno, cui veniva raccomandata. Nel ſecondo l'autorità del ſopraccarico era la ſteſſa di quella del ſuo proprietario, e ſi conſiderava perciò come un' Amminiſtratore *cum libera*, a guiſa di un' Iſtitore di negozio (1). Egli è in conſeguenza di queſta teoria, che la dichiarazione, che ſi faccia dal ſopraccarico quanto alla merce affidatagli, è per legge, come quella del principale. Dovunque io mi ritrovo, potrò render paleſe di buona fede l'appartenenza della roba; e quando il contrario non ſi moſtri: non ſi additi il dolo malo da me uſato, ſarà certo ſempre, che la dichiarazione ſi debba attendere, come vera. Il perchè quel, che dichiarò Haggi-Sciaban ſul Brigantino a 12. Novembre, è da averſi, come detto, e dichiarato in Tuniſi da Haggi Junis. Diſſe Sciaban in quel giorno, eſſere i cuoi di Marauda; dunque a Marauda ſi appartenevano. Non intercedette già alcun contratto tral ſopraccarico, e Marauda: non vi fu alcun dolo. Non vi era l'occaſione di dichiarare altrimenti. Il perchè la merce dal ſopraccarico in tempo non ſoſpetto ma-

(1) *Leg.* 11. §. 2., *& tot. tit. de inſtit. act. Targa pond. marit. cap.* 40. *n.* 6.

manifestata essere di Marauda, di costui era, e non già del Tunisino Haggi Junis. Per le cose dette, e per la chiara disposizione delle lettere di carico, eran due le operazioni preferitte dal Negoziante Junisin: l'una di consegnarsi al sopraccarico Haggi Sciaban in Napoli li cuoi, e l'altra di consegnarsi da costui a chi spettavano di ragione. L'avviso dell'arrivo della merce comunicato a Marauda, bastò per la contrattazion della vendita nel giorno 7.; il perchè l'atto della dichiarazione per la gira della polizza di carico nel giorno 12. venne a confermare, che già la proprietà delle merci gli si apparteneva. Innocente era quel tempo; nè vi era stato chi avesse osato metter controversia sopra di questo articolo. Sulla base adunque di essere la merce di proprietà di un Negoziante Francese, si dichiarò l'arrivo, e si procedè alla contrattazione, benchè non ancora fosse al suo padrone arrivata; non essendo nuovo in mercatura, che la merce, che si attende, o sia arrivata, ma non discaricata, vendasi prima del suo discaricamento, ed arrivo. Son queste le speculazioni giornaliere, e proprie de' Negozianti. Quindi è un dubio da ragazzo, per non dirlo errore, il non voler convenire, che la vendita fatta della merce innanzi alla gira, e dichiarazione di Haggi Sciaban nel tempo di buona fede, e non sospettò, mostrasse l'appartenenza sua a favor di Marauda. Ma che maraviglia è mai, che Marauda fosse il proprietario di que' cuoi; e che a lui fosser diretti da

Tunisi da un Negoziante Tunisino? Li precedenti fatti mostrano, che creditor fos' egli nella piazza di Tunisi per orzi, ed altri generi rimessivi. Dovea perdere que' fondi? Per quelli medesimi principj, pe' quali non veniva gli vietato di mandar la merce in quel paese, per gli stessi poteva egli introitarne o danaro, od altre merci. Haggi Junis è un pubblico Negoziante Tunisino; Negoziante Francese in Napoli è Marauda: doveano in gergo parlare in commerciando fra loro? Si parlò chiaro nella polizza di carico, mentre ove benchè lontano timore di pericolo vi fosse stato, altre precauzioni avrebbonsi potuto prendere nel momento. Il carico è di cuoi, fu detto. Il sopraccarico Tunisino è sicuro colla merce sul legno Austriaco ancora nella piazza di Napoli. Che si portino dunque in Napoli li cuoi, per darsi al Francese, cui spettano in iscambio degli orzi, e de' generi rimes' in Tunisi. Il Tunisino Haggi Junis come Negoziante non ignorav' al certo, che un ricco carico non doveasi raccomandare alla buon' avventura: molto meno mandars' in una piazza nemica, qual'è la nostra. Ben ridicola cosa ella è, che un Turco Negoziante, un Corsale, un ladro, un Assassino con carta, che manifestava i furti, ed i suoi delitti; e con persona complice, qual si vuole il sopraccarico, mandare avesse voluto in mezzo a' Negozianti del Molo piccolo in Napoli quella merce; che di fresco era stata roba loro, come dicesi, sopra del legno Russo nelle acque del

mar

mar Tirreno ? Vi ſono le favole pe' faſciulli : ma queſta neppur pe' fanciulli eſſer potrebbe : anche gli animali irragionevoli non divoran la preda nel luogo, dove la rapirono.

Io paſſo oltre, e mi ſò a conſiderare, che le medeſime carte eſibite da' Negozianti; ed i medeſimi ragionamenti loro aſſodano il vero, che per contrario ſi ſoſtiene. Eſſi ſon che han detto, ed han cercato moſtrarlo, che a' 16. Agoſto dell'anno ſcorſo fu predata nelle acque di Caſtiglione nel canale di Piombino da un Corſare Tuniſino la polacca mercantile Ruſſa nominata l'Aſſunta del Capitano Aniello Gargiulo di Serafino, mentre con carico di cuoj, indaco, alume, ed altri generi di lor conto, veniva in Napoli; e predata fu condotta in Tuniſi (1). Eſſi l'han detto, che s'inteſe in Tuniſi quiſtionare della legitimità della preda, avendo il legno e paviglione, e paſſaporto Ruſſo; ma che poi ſi udì andar l'equipaggio in ſchiavitù, e la polacca, e le merci predate reſtarono ſecondo il deſtino ſofferto (2). Or queſta favoletta crederſi potrebbe nella maniera, che ſi racconta? A' 16. di Agoſto fu la polacca predata, ed a' 25 Ottobre era ancora nel porto di Tuniſi carica delle ſue merci? La Polacca era Ruſſa, e Ruſſo il paviglione, e 'l

(1) *Fol.*

(2) *Fol.*

e'l paſſaporto: e fu non oſtante predata, e dichiarata in Tuniſi di buona preda? Queſte coſe potrebbonſi ſmaltire neppure da un Romanziere: tanta è la loro inverosomiglianza. Ma io non rapportava queſto fatto quì per dimoſtrarne la favoloſa invenzione. Il voglio anzi certo per un momento, perchè tale il dicono i Negozianti. Ed Haggi Junis, ch'era in Tuniſi, dopo queſta deciſione del ſuo governo, avrebbe quì mandate ſul legno Auſtriaco le merci predate col ſopraccarico Tuniſino nell'atto ſteſſo, che ſotto gli occhi avea un'eſempio così funeſto? Avrebbe di certo agito contro le coſe, che vedeva ſotto gli occhi ſuoi accadere, e delle quali ſi vuol far credere, che foſſe a parte: avrebbe mandato alla ſicura perdita il legno, la merce, e 'l ſopraccarico.

Egli v'è ancora di più. I cuoj, dicono nelle loro Carte i negozianti, ſi trasbalzarono dalla polacca, ch'era nel porto, e ſe ne caricò il legno auſtriaco. E ſe ſi era quiſtionato della legitimità della preda, e poi legitima ſi era deciſa, come pretendono i negozianti, doveaſi della preda diſponere colle leggi di quel governo. Se ne dovea fare la vendita *ſub haſta*, e la diviſione; poichè il fatto che ſi allega, fa ſupponere, che il Corſaro predatore aveſſe in regola predato. Coſa, che ſeguir non potea, ſe la merce diſcaricata non ſi foſſe ne' magazzini. Nella contradizione intanto de'fatti, che ſi preſentano, la verità ſi ritrova, ed è quella, che un negoziante Tuniſino debitore

di

di altro negoziante Franceſe quì reſidente, non avrebbe fuori regola mandato in Napoli una merce ſoggetta a de' pericoli: non avrebbe con tanta chiarezza parlato nelle polizze di carico: non avrebbe quì avviato un ſopraccarico Tuniſino, ſe la coſa non fuſſe andata diverſamente da quel, che ſi è immaginato: ſe la proprietà non fuſſe ſtata di un Franceſe quì ſtabilito.

Queſti fatti, che ſon chiari, ben moſtrano il debito, e credito, che eravi tra Haggi Junis, e Marauda; la ſodisfazione del debito co' cuoj: l'appartenenza di eſſi a Marauda innanzi all'arrivo quì. Ond'è, che come proprietario, e padrone ne diſpoſe: li vendette: ſe ne introitò parte del prezzo; e la dichiarazione del ſopraccarico fatta a' 12. novembre raffermando gli atti dominicali dal Marauda eſercitati, l'abilitò, perchè ne aveſſe fatta la conſegna al compratore D. Carlo Cinque colla gira: *E per me all'ordine S. P. del Signor D. Carlo Cinque, atteſo a lui ſpettano*; il quale poi a' 16. li manifeſtò in Dogana, come di ſua appartenenza; ed a' 21. riſcoſſe dal Magazzeniero di Niſita il certificato, che i cuoj eran preſſo di lui, per conſegnarceli, purgata la contumacia; e dopo di queſti atti lo ſteſſo Cinque li ha pur rivenduti. Diſputar ſi potrebbe dopo ciò, ſe la merce sul Brigantino foſſe Tuniſina, o di Marauda? Intanto queſte coſe da me rapportate non ſono preſunzioni: ma fatti; e ſe pure, come ſole preſunzioni credere ſi voleſſero, rammenterò volentieri il reſcritto di

Diocleziano, e Maſſimiano a Calliſtrato: *Judicia certa, quæ jure non reſpuuntur, non minorem probationem, quam inſtrumenta, continere fidem* (1).

Abbiam già ſopra oſſervato altra volta, che a' 12. di Novembre il ſopraccarico dichiarò l' appartenenza de' cuoj, che a Cinque anrecedentemente avea Marauda venduti; e come proprj di Marauda, e poi di Cinque dal legno Auſtriaco ſi paſſarono ne' magazzini del Lazzaretto. Or a' 13. ſi comparve da' Negozianti nel Magiſtrato, e ſi denunciò l' arrivo del legno, della merce, e del ſopraccarico Tuniſino: e poichè di merce predata in mare, o nemica ſi parlò, venne il Commercio ne' 16. ad ordinarne il proviſionale ſequeſtro, che fu eſeguito a' 23. Ed in queſta medeſima veduta qual prò pe' Negozianti? Ho io trattata la quiſtione di fatto, che moſtra la merce di proprietà dell'amico ſul legno amico. Ma ſuppongaſi pure una merce dell'inimico vendut'all'amico, mentr' era turtavia sul legno amico. Divenuta dell'amico potrà diſputarſi della ſua appartenenza? La denuncia, ed il ſequeſtro fu eſeguito nel rempo, in cui le merci sul Brigantino eran già di buona fede paſſate nel dominio di Marauda, e ſucceſſivamente del Cinque. E dov' è più il Tuniſino in queſto affare? Dov' è la merce dell'inimico? Si mandi buono il

ſe-

(1) *L. 16. C. de rei vindic.*

ſequeſtro: ſi confiſchino i cuoj; ma il danno non ritornerà ad Haggi Junis; bensì a Marauda. Foſſe in Tuniſi, o sul Brigantino, egli li acquiſtò; li ha poi venduti a Cinque; e queſti ad altri, innanzicchè di ſequeſtro si parlaſſe, o dubio ſorgeſſe sulla qualità loro.

Io però voglio di buona fede accordare a' Negozianti, che foſſero del Turco inimico i cuoj controvertiti: domando, ſe potevali, o no Marauda acquiſtare sul Brigantino Auſtriaco? La bandiera Imperiale li garantiva in quel luogo?

CAPO II.

La bandiera Auſtriaca copre la merce Tuniſina non proibita ne' mari, e ne' noſtri porti.

INcomincio queſta mia dimoſtrazione coll' autorità del Danese Hubner. Il Grand' Uomo, che fu aſſeſſore nel Conſiglio del Re di Danimarca, ſcriſſe la ſua Opera, publicata all' Aja la prima volta nel 1759. *Del ſequeſtro de' baſtimenti neutrali, ovvero del dritto, che hanno le nazioni belligeranti d' arreſtare i baſtimenti de' popoli amici*: Egli trattò in eſſa; ed eſaminò da vicino la quiſtione: Se la bandiera copre il carico. *Par ſorprendente*, egli dice, *che le nazioni, che chiamanſi colte, poſſano indurſi a contraſtare alla bandiera neutrale il dritto di coprire la mercanzia, che non è contrabando di Guer-*

ra, mentre che i Popoli dal noſtro orgoglio chiamati Barbari, ne convengono, anche riguardo a quelli effetti, che poſſono reputarſi proibiti in tempo di guerra. Egli è pur noto, che i Turchi, e ſpecialmente le Repubbliche Barbareſche sulla coſta dell'Africa, vivono in una perpetua guerra col Portogallo, colla Spagna, e con molti altri Stati Criſtiani: di maniera che i Corſali di queſte Repubbliche, montate all'antica, non mancano d'impatronirſi a forza aperta da per tutto, dove poſſono, de' baſtimenti appartenenti a tali Stati, e di metterne altresì gli equipaggi in catena. Nulladimeno però non moleſtano giammai i baſtimenti amici, e neutrali sulla loro proprietà de' loro caricamenti. Al contrario queſti baſtimenti medeſimi poſſono in ogni tempo, e con tutta ſicurezza portare in tutti i porti del Dominio Ottomano, le mercanzie, che derivano per eſempio dal prodotto, o dalle fabbriche della Spagna, caricate ne' Porti della Spagna medeſima, e per conto degli Spagnuoli. Parimente poſſono eſſi, ſenza eſſere affatto inquietati da' Barbareſchi intorno ai loro caricamenti, traſportare da per tutto dove loro piacerà, effetti di qualunque ſpecie, quantunque appartenenti in proprietà ai ſudditi degli Stati nemici, come altresì traſportare ne' porti di tali Stati, indiſtintamente, ogni ſorte di derrate, o di mercanzie. In certi tempi critici, ovvero in quei luoghi, dove l'animoſità de' Maomettani contro queſte nazioni Criſtiane è molto grande, la prudenza vuole aſſolutamente, che il nome del Ne-

go-

goziante Spagnuolo, Portogheſe, Napoletano, o altro nemico, che ſia, non compariſca nella tratta. Nelle ſcale del Levante, ed anche nella ſteſſa Città di Coſtantinopoli, coteſta precauzione è ſuperflua. Ivi le bandiere Daneſe, Franceſe, Svedeſe, Ingleſe, ed Olandeſe cuoprono perfettamente il carico (1).

Quel, che Hubner ſcriſſe, vien detto da altri ancora e profondi, e reputati Scrittori, che la quiſtione medeſima eſaminarono. Egli però non è da ricorrere alle autorità degli Stranieri, ſe abbiamo fra noi ſteſſi di ciò monumenti più ſicuri, e di freſca data. Gli Aggenti, li Commeſſarj commerciali, ed i Conſoli delle diverſe Potenze quì reſidenti atteſtano con verità, che i Corſali, o legni da Guerra delle *Potenze Barbareſche*, incontrando Baſtimenti *di bandiera franca*, con mercanzie di ogni ſpecie, all'infuora di quelle dette di *controbando*, quantunque d'Individui delle Nazioni loro nemiche, poichè riconoſcono, che la *bandiera cuopre il carico*, li riſpettano, nè recano ad eſsi moleſtia in alcun modo (2). Li Negozianti noſtri non dicono altrimenti; anzi con più di preciſione ne rendon certi, eſſere ben ac-

(1) *Hubner Tom. I. Parte II. cap. II. §. XI.*

(2) *Fol.*

accolte le mercanzie, che con bandiera franca ſpediſconſi nelle coſte dell'Africa: colà commercianſi; e ne incaſſano il danajo, ſenza eſſer ſoggetti a violenza alcuna da quei governi. Così la proprietà delle merci del ſuddito Napoletano è dalla bandiera garantita; come l'Africano per altra parte nelle noſtre piazze riceve la medeſima protezione (1). La noſtra Caſa Balſamo ci ſomminiſtra due eſempj, che rammentar non ſaprei ſenza riempirmi di un giuſto orrore co' Negozianti del Molo piccolo. Fu nel 1802. che quella Caſa ſul legno, *S. Franceſco di Paola*, del Capitano Antonio d'Antonio Bellatino Raguſeo ſpedì in Tuniſi, per proprio conto, un carico aſſortito in vini, terraglie, filo, cerchi, ed altri articoli, ſotto la direzione di un proprio commeſſo, Carlo Felice Roſſi Napoletano, in qualità di ſopracarico, raccomandato a Giuſeppe Stefano Flamin Negoziante in quelle parti. La mercanzia fu venduta, e nel maggio del medeſimo anno 1802. gliene vennero rivoltati i fondi per mezzo dello ſteſſo ſopraccarico Carlo Felice Roſsi (2). Nel ſettembre poi del paſſato anno, preſſo al tempo, in cui la quiſtione, che ſi tratta, quì preparavaſi da' Negozianti, navigando il Brigan-

(1) *Fol.*

(2) *Fol.*

gantino Ragusèo, *il Fedele*, del Capitano Vincenzo Pilcovich, con a bordo un carico, grani di Manfredonia, di conto della stessa Casa *Balsamo*, incontrò sulla costa di Biserta di Barbaria, 70. miglia a Ponente da Tunisi, un legno *Guardacoste* di quel Bey. Fu il brigantino obligato a passare in Tunisi, per gli ordini, che vi erano dell'arresto di tutt' i bastimenti di qualsivoglia bandiera, che si fossero mai incontrati carichi di grano, pe 'l bisogno estremo, in cui se n' era in quella piazza. Ma il carico era per li Porti di Spagna; e quindi rifiutate le vantaggiose offerte che dal Bey si fecero di piastre 135. per ciascun Cafiso, pel solo rispetto, ch' ebbesi alla bandiera, malgrado il bisogno, che si avea del grano, e tutte le carte a bordo indicassero Napoletana la merce, proseguì felicemente il brigantino per la Spagna il suo viaggio (1).

Dopo questi fatti accaduti sotto i nostri occhi, e che mostrano l' offervanza quanto a' riguardi, ch' esigge la bandiera amica, io entrar non dovrei sull' esame dell' antica quistione agitata da' publicisti, *se la bandiera neutrale cuopra le merci, che non sono controbando di Guerra*. Ma poichè si vogliono fuor di stagione usare le massime del Bynkersoek, e di quei, che sostennero l'antica regola del *Consolato di Marè*, io dirò quanto, e non più, fia bastevole per una privata Forense controversia.

(1) *Fol.*

Le leggi del *Conſolato di mare* ſulla navigazione, e ſul commercio marittimo, ſin da che ſi videro comparire, preſſocche tutte le nazioni di Europa le adottarono; e contenendo eſſe le leggi, ed i coſtumi delle piazze marittime, furono per ogni dove ricevute, come regola invariabile, e capace di mantenere la ſemplicità, e la buona fede del commercio (1). Tra gli Eruditi ſi diſputò, e ſi controverte ancora intorno all'autorità, ed al tempo di queſta tanto celebre collezione di leggi. Certo è però, che diviſa in 294. Capitoli, nell'incominciare del XII. divenne il codice univerſale del dritto publico marittimo in Europa. Leggaſi il *Siſtema univerſale de' Principj del dritto marittimo*, ſtampato in Trieſte nel 1796. del Senatore Domenico-Antonio Azuni, dove con giudiziosa critica ſi ragiona di queſte leggi. Intanto nel Capitolo 273. del *Conſolato* ſi preſcrive, *che poſſano depredarſi gli effetti de' nemici, allorchè ſianſi trovati ſopra una nave neutrale*. Da tali diſpoſizioni nacquero due maſſime, che furono ora adottate, ed ora contradette ne' pubblici Trattati de' Sovrani, ſecondocchè più o meno lo eſiggevano i vantaggi del Commercio, o gl'intereſſi della guer-

(1) *Vinnius ad Pekium in l. 1. ff. ad L. Rhod. De Luca de credito diſc. 107. n. 6. Targa Ponder. marit. cap. 96. §. 3.*

guerra. 1. *Le merci d' un nemico caricate ſopra nave amica ſono di buona preda, e perciò confiſcabili.* 2. *Le merci d' un amico caricate ſopra nave nemica ſono libere.* Ma queſta medeſima regola ricevette da poi una eccezione, la quale ebbe un corſo coſtante, e non interrotto in tutti quas' i Trattati, che ſi ſtipularono tra' Sovrani: Coſicchè divenne eſſa una regola, e la legge del Conſolato una eccezione. La Porta Ottomana incominciò la prima ad abbandonare l' antica maſſima già canonizzata fin' allora; e convenne nel 1604. con Enrico IV. Re di Francia, che la coſtui bandiera poteſſe coprire le merci, e gli effetti de' nemici ſenza pericolo di confiſcazione. *Voulons, & commandons que les Marchandiſes, qui ſeront chargées à nolis ſur vaiſſeaux Francais, appartenans aux ennemis de notre Porte, ne puiſſent être priſes ſur couleur qu' elles ſont de nos dits ennemis, puiſque ainſi eſt notre vouloir* (1). Lo ſteſſo privilegio, ed anche più eſteſo, fu accordato dal Sultano *Acmet* nel 1612. art. 25. alle Provincie unite di Olanda; mentre eſentò dalla confiſca pure gli effetti de' ſuoi amici trovati ſopra nave de' Pirati (2). Colla ſteſſa maſſima ſi ſtipularono! in progreſſo i Trattati di amicizia tra le Potenze marittime d' Europa,

(1) *Rymer. Fouder. tom.* 5. *part.* 3.

(2) *Rymer. loc. cit. Hitzema tom.* 1. *pag.* 331.

e le Reggenze Affricane d' Algeri, di Tunisi, e di Tripoli. Quindi gli Olandesi, i Danesi, e i Svedesi acquistarono il dritto di caricare sulle loro navi delle mercanzie appartenenti a quelle nazioni, che non fecero convenzione co' Barbareschi, e che per conseguenza le riguardarono come nemiche; giacchè in virtù de' Trattati bastava *la bandiera*, e *il vascello per coprire le mercanzie caricatevi* (1). Ed avvenne perciò, che per tali convenzioni, mentre quegli Africani s' impadroniscono a forza aperta de' bastimenti de' Stati Cristiani, co' quali sono in guerra, e mettono i loro equipaggi in catena; non molestano i bastimenti amici, e neutrali sulle proprietà de' caricamenti loro; potendo da per tutto trasportare degli effetti di qualunque specie, quantunque appartenenti a' sudditi degli stati nemici (2).

L' esempio della Porta, e de' Barbareschi fu imitato; cosicchè dal 1646. si osservano intorno a 30. Trattati, senza calcolar quelli co' Barbareschi, ne' quali la nuova regola è stabilita: mentre per l'antica contenuta nelle leggi del Consolato appena due sen veggono stipulati. Così l'antico dritto Europeo, che

(1) Vegganſi queſti trattati preſſo il *Dumont tom. 7. par. 1. pag. 205. par. 2. pag. 75.*, e *tom. 8. par. 2. pag. 136.* Vedi l' opera: *Liberté de la Navigation &c.* §. 101.

(2) *Hubner tom. 1. part. 2. cap. 2. §. II.*

che riguardava le mercanzie, e non la bandiera, verſo la metà del Secolo XVII. fu abbandonato, e ſi adottarono nuovi principj, che conſiderano la bandiera, e la ſola proprietà del Vaſcello, e non le mercanzie. *Tale* è, dice il noſtro Marcheſe Jorio (1), *il nuovo dritto, il quale, come è adottato dalla maggiore, anzi maſſima parte, dee avere il ſuo corſo: mentre la Francia, la Spagna, l' Inghilterra, il Portogallo, la Danimarca, la Svezia, il Re delle due Sicilie, le Provincie unite, gli Stati di America, lo Stato di Genova, gli ſteſſi Pirati dell' Africa hanno penſato di queſta maniera*. E quì non debbo dimenticare la dichiarazione di Caterina II. Imperadrice delle Ruſſie de' 28. Ottobre 1780., che ſembra menare nella cauſa di Marauda il certo, che ſi deſidera. Dichiarò allora, a dirla in breve, quella Imperadrice di eſiggere per dritto, e di ſoſtener colla forza unita delle Potenze, che aveſſero ſecondato il ſuo progetto di neutralità armata, l' oſſervanza della regola, che la bandiera amica doveſſe ſalvare, e rendere libere le merci appartenenti a' nemici, purchè non foſſero di controbando di Guerra. Ed accedettero a codeſta dichiarazione, l' Imperatore, il Re di Francia, la Regina di Portogallo, l' Olanda, il Re di Pruſſia, il Re di Svezia, il Re di Da-

(1) *Jorio Giuriſpr. di Commercio Tom. II. pag.* 89.

Danimarca, e l' ottimo Sovrano noſtro. Si rimiſero le altre Potenze alle loro private convenzioni, e al dritto generale delle genti (1). Quindi non diſſer male que'Publiciſti, che conſideraron le navi neutrali, come luoghi neutrali; onde è, che rinvenendoſi incontraſtabilmente caricate per conto de' nemici, ſi devono riputare al ſalvo di ogni moleſtia. *Queſta giuriſprudenza*, dice Azuni, *è talmente indubitata, che trovaſi già ſtabilita, ed eretta in regola dal dritto convenzionale delle genti adottata in più trattati ſtipulatiſi tra le Potenze marittime* (2): *e tal' è pure*, conchiude, *la dottrina del Grozio, del Puffendorfio, del Burlamaquio, del Vattel, del Suario, del Marquardo, del Rocco, dell' Hubner &c.* (3). E dopo ciò ricorreremo al Conſolato del mare, che per coſtu-

(1) *Vedi Azuni Siſtema Universale de'Principj ec. Tom. II. cap. I. art. IV., e cap. III. art. I. in fin.*

(2) *Azuni Dizionar. della Giuriſpr. Mercant. V. Preda §. XXII.*

(3) *Grotius de J. B., & P. lib. 3. cap. 6. §. 6. Puffendorf. de J. Nat., & G. lib. 8. cap. 6. §. 8. Burlamaqui part. 4. Chap. 7. §. 22., & 23. Vattel Droit des gens livr. 3. Chap. 7. §. 11., & 116. Suarius de uſu mar. conſ. 2. n. 6. Marquordus de Jure mercat. lib. 2. cap. 4. n. 31. Roccbus Reſponſ. Fiſcal. Reſponſ. 33. Hubner de la Saiſie tom. 1. part. 2. chap. 2. in tot. & omnes &c.*

ſtume fu introdotto, e poi per contraria uſanza del 1646. fu riformato: alle opinioni de' Pubblicisti ricorreremo, che ſcrivendo in un tempo, in cui l' antica regola ſi praticava, doveano nelle loro opere ſoſtenerla? Non debbo però negare, che dopo quella età Cornelio Van Bynckerſoek nel ſuo Trattato *de Rebus Bellicis* al Capitolo IX. *De Hoſtium rebus in amicorum navibus repertis*: Lo Einnecio nella diſſertazione *De navibus ob vecturam veritarum mercium commiſſis*; e 'l Lampredi nell' Opera ſul Commercio de' popoli neutrali in tempo di Guerra (1), ſoſtennero l' antica regola. Ma le coſe da codeſti valentuomini ſcritte formar poſſono l' occupazione dell' erudito. Il dritto è diverſo. Oggi dubitar non ſi può, che *la Bandiera cuopre il carico*.

E ſe è così, potrà mai metters' in dubio, che li cuoj ſuppoſti ancora di Haggi Junis, e non di Marauda, ſicuri non foſſero ſul Brigantino? Forſe sù di eſſo non ſventolava il paviglione Auſtriaco, la bandiera del Gran Franceſco II., amico, nipote, e genero degli ottimi Auguſti Sovrani noſtri? Alla garanzia di quel paviglione poggiato mandò quì Haggi Junis con ſopraccarico Tuniſino la ſua merce. Temerà quindi Marauda, quando ancora non prima; ma acquiſtata l' aveſſe ſopra quel legno? Io non devo altra con-

ſide-

(1) *Lampredi ſul Commercio &c. part.* 1. §. 10.

ſiderazione aggiungere. Oſſervammo già, che per la nuova regola la bandiera copre il carico nel mare, e ne' porti. L' Africano, il Turco, il noſtro nemico ne' ſuoi porti, nell' alto mare, e dovunque riſpetta queſta legge. Direm noi co' Negozianti del Molo piccolo, che non eſiſte, o cavillaremo ſulla ſua intelligenza? Sarebbe un attentato il ſolo ſoſpettarne. Se l' Africano per la bandiera amica non ci offende fin nello ſteſſo porto, e ne' medeſimi ſuoi paeſi nella perſona, e nella roba, non è una diſputa conſigliata quella, che ſi propone? Poichè ci reputiam noi al di ſopra dell'inimico, degradarci non dobbiamo mancando di lealtà, e di fede. Ed è pure per queſti principj, che nella mancanza ancora d' ogni dritto, la ſola buona fede, la fiducia che ebbe l' Africano nella bandiera Auſtriaca, dovrebbe mettere a ſalvo la ſua merce. Chi non sà, che le leggi della guerra conſiderano di buona preda la nave, che per evitare l'imminente naufragio, un'aſilo cercaſſe nel Porto dell' inimico? Or ſi ammiri un tratto della generoſità Spagnuola rapportataci dal Raynal. (1) Nel 1746. l' Ingleſe Capitano Edwards comandante il vaſcello da guerra l'*Eliſabetta*, per una fieriſſima tempeſta ſulle coſte di *Cuba*, era preſſo a naufragarſi. Si rifugiò nel Porto dell' Iſo-

(1) *Raynal Iſt. Filoſ. Polit. &c. lib.* 14. *cap.* 17.

l' Iſola, e preſentatoſi al Governatore dell' Avana, gli diſſe. *Io vengo a conſegnarvi la mia Nave, i miei marinari, i miei Soldati, e me ſteſſa, ed altro non vi chiedo, ſe non che la vista pel mio povero equipaggio.*

Io non commetterò giammai, riſpoſe il Governatore Spagnuolo, *un' azione infame: ſe noi vi aveſſimo predati combattendo in alto mare, o ſulle noſtre coſte, il voſtro vaſcello ci apparterrebbe, e voi ſareſte noſtri prigionieri; ma sbattuti dalla tempeſta, e ſpinti in queſto Porto dal timore del naufragio, io ſcordo, e debbo obbliare, che la mia nazione ſia in guerra colla voſtra. Voi ſiete Uomini, e lo ſiamo ancor noi: Voi ſiete diſgraziati, ma noi vi dobbiamo della pietà. Scaricate dunque con ſicurezza, e rimpalmate la voſtra nave: trafficate, ſe vi è d' uopo in queſto porto, per le ſpeſe, che dovete fare: voi partirete in ſeguito, e vi darò un paſſaporto fino al di là delle Bermude. Se ſarete predati dopo tal termine, il dritto della guerra vi aurà poſto nelle noſtre mani; ma in queſto momento altro non ravviſo negl' Ingleſi, ſe non ſe de' Stranieri, per li quali l' umanità reclama ogni ſoccorſo.*

Non la tempeſta; non il timore di un naufragio fece in Niſita approdare il brigantino Auſtriaco con merce Turca. Haggi Junis mandò i cuoi direttamente in Napoli con ſopraccarico Tuniſino, perchè tutto giorno ſi veggono con mercanzie i Napoletani ne' porti del ſuo paeſe. In queſta buona fede io era, dice Junis, allorchè coverta da ban-

diera amica mandai tra voi la mia roba. Voi che Barbari ci chiamate, non siete di certo molestati dalle nostre Leggi, se venite, protetti da' nostri amici. Più culti di noi violate ora quella fede, che in Tunisi si rispetta, e ci togliete nel Porto quello, che nell' alto mare dite esser sicuro da ogni offesa? Son queste le voci di Haggì Junis di risposta alle sconsigliate intraprese de' Negozianti del Molo piccolo. Il Tribunal di commercio ben saprà co' suoi decreti prender vendetta del criminoso ardimento loro; onde l'Amico non si disgusti; e l'Africano non ci convinca di mala fede.

C. A P. III.

Li negozianti del Molo piccolo non han provato, che li cuoj *di Maranda siano li predati nelle acque di Castiglione: sono ad essi contrarie le presunzioni del dritto e del fatto.*

LA causa de' *cuoj* è resa ormai di publica aspettazione. Non v' ha nella Città nostra nè uom culto, nè uomicciattolo, che non ne parli. Le idee sonosi esaggerate: la fantasia ove più, ove meno riscaldata ha saputo realizzare un fatto, che non esiste, o non si prova. Io non dico Istoria: una favola criminosa è il fondamento della quistione. Ma chiaro di per sestesso l' intrico, e la calunnia, dimostrerò al Magistrato, che non fecero buon sen-

no

no i Negozianti, allorchè qualificando il fatto una *rapina*, propoſero l' azion di furto; e la *condittion furtiva ad rem, ejuſque æſtimationem conſequendam, vel rei vindicationem*; e quel, ch' è più, deviando dalle notiſſime teorìe del dritto, chieſero vendetta contro il ſopraccarico Tuniſino, Marauda, e Cinque, ed ogni altro complice della commeſſa Pirateria (1). Non fecero buon ſenno, io diſſi; poichè innanzi al Giudice non s' incrimina per capriccio l' uomo oneſto, l' uom conoſciuto, il pubblico Negoziante. Commiſero eſſi il più grave de' delitti per una mal fondata, e falſa imputazione, di cui deveſi dal Tribunal di Commercio prender ragione per emendarla condegnamente.

Han detto i Negozianti, che i cuoj ſul brigantino Auſtriaco arrivati in Niſita a' 31. Ottobre foſſero li rapiti loro inſieme con altre mercanzie a' 16. Agoſto del paſſato anno 1804. da pirata Tuniſino nelle acque di Caſtiglione: ma eſſi l' han detto, innanzi di riconoſcere i cuoj ſul brigantino. A' 13. Novembre, allorchè comparvero nel Magiſtrato, non eranſi da loro nè viſti, nè riconoſciuti. Fu dunque un' azzardo criminoſo, il proponere nel Commercio un' azione, che mentre ſopra fatti fondavaſi fin' allora ignoti, nè in alcun modo verificati, preparava l' altrui ſventura. E queſto fu il principio, ch'ebbe la controverſia

(1) *Fol.*

ſia. Si ſono dopoi ſaputi li cuoj de' Negozianti del Molo piccolo, e quelli del brigantino: Ma ſi è pur ſaputo, che non eran gli ſteſſi. *Quantum diſtant ære lupini*; tra gli uni, e gli altri vi è la differenza medeſima. Li cuoj de' Negozianti, com'è chiaro dalle loro lettere di carico, de' 9, 10, ed 11 di Agoſto, che hanno eſibito, ſon queſti. Per Nicola Schiano *cuoja peloſe delle Colonie* num. 1362. in buoniſſima *condizione ſenza marca* (1). Per Agoſtino Tramontano *vitelli peloſi di Mogodor* 4478, *e cuoja peloſe del Braſile* n. 270., *aſciutte, ed in buona condizione* (2). Per Antonio Albano *peloſe Alguzine* n. 7689.; *e cuoja ſecche peloſe delle Colonie* n. 2273., *in buoniſſima condizione, ſenza marca* (3). Per Agoſtino Tramontano *due balle di cuoja conce ammagliate, ed in buona condizione con fuori marca, e numero* (4). Per Salvadore Taccia *ſei balle cuoja conce di Toſcana ammagliate, ed in buona condizione con fuori marca, e numero* (5). Io non parlo quì delle mercanzie di Alume, Indaco, ed altro (6), per non ap-

(1) *Fol.* 15.
(2) *Fol.* 9.
(3) *Fol.* 7.
(4) *Fol.* 11.
(5) *Fol.* 17.
(6) *Fol.* 12, 13, *&* 21.

appartenerſi alle mie ricerche. Le cuoja adunque de' Negozianti ben vede ognuno, che ſoſſer *peloſe*, *ed aſciutte delle Colonie*, *del Braſile*, *ed Alguzine*; e *ſacche peloſe delle Colonie*, oltre i *vitelli peloſi di Mogador*; le due balle di cuoja conce ammagliate; e le ſei conce ammagliate di Toſcana. Le cuoja per altra parte del Brigantino ſono *ſpingarde ſecche*, n. 3860., *ſecche ſalate Tuniſine* n. 6010. e conce del Braſile 404. Il numero perciò è diverſo: la nomenclatura non è la ſteſſa. E ſe quanto ad Agoſtino Tramontano ſi oſſervano alcune cuoja del Braſile; ſon queſte al num. di 270., e *peloſe*; mentre ſon *conce* quelle del Brigantino, ed al numero di 404.: il perchè ove ſulla polacca Ruſſa da' Negozianti non s' imagini una *fabrica* di cuoj; e ricorran pure a de'miracoli, che li raddoppiava; comprendere non potremo, onde per avventura li peloſi al n. di 270. ſoſſer poi divenuti e conci, e al numero di 404. Ci verſiamo dunque in un fatto da' Negozianti manifeſtato: alla propria confeſſione loro. Si hanno perciò eglino ſteſſo ſcritta la condanna, che corriſponde. E' una legge dell'Imparadore Antonino a Giuliano: *Confeſſos in jure pro judicatis haberi placet. Quare ſine cauſa deſideras recedi a confeſſione tua, cum & ſolvere cogeris* (1). E quale altra pruova più bella deſiderar ſi potrebbe di quel-

(1) *C. de Confeſſis.*

quella, che la confeſſione degli Attori ci ſomminiſtra? Hanno eſſi detto, i lor cuoj eſſere li *denominati*, e numerati nelle lettere di carico di Lavorno: ma i cuoj ſul Brigantino altro nome hanno, ed altro numero. Non ſon perciò li *rapiti* quelli, che ſi controvertono.

Ma io voglio accordare, che ſimile fuſſe la qualità de' cuoi; ne fuſſe eguale il numero; ed aveſſer pure la medeſima denominazione. Potrebbeſi pur da ciò conchiudere, eſſerci la pruova della *identità*? Direi coſe a tutti note, ſe io occuparmi voleſſi di un cotale argomento. E quando la ſomiglianza benchè perfetta formò un giudizio nell' uomo ſano, che la *coſa* fuſſe la *ſteſſa individualità*, o la perſona? Io non voglio occuoarmi di queſto argomento con ricordar le leggi, che ſono ſcritte nell'ampio corpo della ragion Civile. Si riſcontri Paolo Giureconſulto, ove diſſe (1): *Duo ſunt Titii, pater, & filius: datus eſt tutor Titius, nec apparet, de quo ſenſit teſtator. Quæro, quid juris ſit?* Reſpondi: *is datus eſt, quem dare ſe teſtator ſenſit. Si id non apparet: non jus deficit; ſed probatio. Igitur neuter eſt tutor.* La ſomiglianza perciò niente opera, ove una pruova concludente ſi eſigge. Infatti ſtanca qualche volta la natura di variare i ſuoi ritratti, fa delle copie, in cui perfettamente imita quei, che de-

(1) *Paulus L. 30. ff. de Teſtament. Tutela.*

delineò (1). *Jura* Proconſole nella Sicilia trovò in quell'Iſola un peſcatore, che ne' delineamenti del volto, nella ſtrana forma del corpo, nel portamento, nel parlare, del tutto in ſomma perfettamente gli raſſomigliava (2)? *Menogeno*, il Cuoco di Pompeo il grande, non diſtinguevaſi dal ſuo padrone (3). Se la raſſomiglianza foſſe un argomento ſicuro della *identità*, convinti non ſarebbero ſtati quei rinomati impoſtori, che vollero prevalerſene. Niente di più facile, che rinvenire de' cuoj ſimili fra loro. Vi ha delle razze tra gli animali, che hanno la medeſima grandezza. Debole d'aſſai adunque ſarebbe l'argomento tratto dalla ſemplice ſomiglianza, ſe queſta pure rinvenir ſi poteſſe nella merce controvertita.

I Negozianti però ſoggiungono, che a' *16.* Agoſto la Polacca Ruſſa, dov' erano i cuoj, fu predata nel canale di Piombino, e traſportata in Tuniſi dal Pirata nell' Ottobre; e dopo una diſputa ſulla legitimità della preda, parte della mercanzia ſi trabalzò da Haggi Junis ſul Brigantino, per mandars' in Napoli di ſuo conto, ed altra colla Polacca fu ſottopoſta alla legge del ſofferto deſtino; mentre l'equi-

(1) *Lope de Vegue.*

(2) *Plinio Lib. VII. Cap. XXIII. Valer. Maſſ. Lib.* 11. *Cap. V.*

(3) *Plinio Lib. VII. Cap. XII.*

paggio reſtò fralle catene (1). Ma favola più mal conneſſa di queſta non ſi udì mai. Neppur lo ſteſſo Turpino, di cui l'Arioſto:

„ *Turpin lo ſcriſſe, io ne bo le guance roſſe.*

inventar ſeppe favole, così ſtrane, inconcludenti, e capricciose. I Ladri, i Pirati, com'eſſi dicono, dopo la rapina, ne'belli giorni di Agoſto, e del Settembre ſi traſtullarono nell'alto mare intorno la grande ingiuſta preda per vederſela ritolta, invece di correr veloci a' preſidj de' loro porti? *Legge non regiſtrata nel Codice di una ſola nazione, legge da ogni gente conoſciuta* (2), legge della natura ella è, che il ladro fugge per mettere al ſicuro il ſuo *bottino*. Le atteſtazioni da' Negozianti prodotte contradicono, anzi diſtruggono queſta legge, poichè vogliono l'arrivo della Polacca in Tuniſi dalle acque del canal di Pombino, dopo circa 50. giorni, quanti ſen contano da' 16. Agoſto all'Ottobre. Creder ſi può? *Neque credat Judæus Apella.*

La Polacca predata ſi dice Ruſſa. Era dunque di ſuddito di Potenza amica del Tuniſino. Quindi nel giudizio ſulla legittimità della preda, biſognò ſentirs' il Conſole Moſcovita; onde profferirs' il decreto, ch'eglino ſteſſo han detto

(1) *Fol.*

(2) *V. pag.* 1. *del Ragionamento a prò de' Negozianti.*

to i Negozianti. Dunque trattavasi di Predatore in regola, e non di Ladro: di preda, e non di rapina. Or sentano i Negozianti quel, che pur sanno, circa il costume delle Potenze Barbaresche. Se un suddito và in corso; ne chiede prima il permesso dal suo Governo. Il Capitan del Porto prende conto della preda, e lo rende al Bey. Li Schiavi si conducono al costui palazzo, ove trovansi i Consoli forestieri per riconoscere, se ve ne siano di lor Nazione. Il Bey si prende la parte, che gli spetta: gli altri si mandano al *Batistan*, che è il mercato de' Schiavi. La vendita non si fa, che al secondo incanto nel Palazzo, ed alla presenza dello stesso Bey (1). Le merci son come i Schiavi; poichè questi sono una merce. Or si riduchi alla pratica il decreto, che legitima dichiarò la preda del Legno Russo. Poteva da se Haggi Junis: poteva lo stesso predatore prendersi dalla Polacca parte de' cuoj, e trasbalzarli? Senza l'apprezzo, senza la subasta, senza saperne il valore, non poteva mai un Negoziante, qual' era Junis, procedere all'atto di trabalzarli, essendo un delitto, che in quel luogo non sarebbe al certo rimasto impunito. Or se di necessità tanto far si dovea; ond'è mai, che *i venditori di dezii*, de' quali usarono i Negozianti, non si avvidero, in attestando, della inverosimiglianza delle cose,

(1) *Jorio Parte I. Lib. II. Tit. XIII.*

che raccontavano? La Polacca fu da essi vista venire nell' Ottobre arrestata: sentiron parlare del giudizio: ne seppero il destino: L' avean d'appresso: ed ignoravan poi, come Junis era divenuto padrone di una parte di quella merce? Ignoravano, che in nessun tempo, ed in nessun luogo credere si avrebbe potuta la favola da essi detta, o fatta dire? Così dunque non potendo Junis acquistare, nè ricevers' i cuoj predati, che secondo la legge di quelle parti, e premesso il fatto ne' termini, che si racconta, la storia si ravvisa favolosa, e la diceria contiene una manifesta contradizione. Qual conto perciò faremo mai di una pruova fondata sopra non veri principj, e contradittorj? Gl' Imperadori Graziano, Valentiniano, e Teodosio a Floro prefetto del Pretorio rescrissero. *Sciant cuncti accusatores, eam se rem deferre in publicam notionem debere, quæ munita sit idoneis testibus, vel instructa apertissimis documentis, vel indiciis ad probationem indubitatis, & luce clarioribus expedita* (2). Questo è disposto per legge. Or qual' idonei testimonj, quali documenti valevolissimi, qual' indizj per la pruova indubitati, e più chiari della luce, hanno mai i Negozianti recato colla favola, che si è detta? L' inverosimile, il contradittorio non si presume: ha in se la imagine della falsità. Diçasi dopo ciò, che i cuoj

(1) *L.* 25. *C. de Probationibus.*

cuoj dalla Polacca ſi trasbalzarono ſul Brigantino , e che gli venuti in Niſita ſono li rapiti nelle acque di Caſtiglione? Dicaſi provata la identità della merce.

I Negozianti però conoſcon bene, che tai racconti non meritano alcuna fede. Ricorrono perciò al coſtituto, che diceſi fatto dal Capitano Foretich al ſuo arrivo innanzi a' Deputati di ſalute, e Guardiani del noſtro Porto. I Guardiani dicon così: *Certifichiamo &c., come il dì 31. dello ſcorſo meſe di Ottobre approdò in eſso Porto il brigantino Auſtriaco, nominato il Riſpettabile, del Capitano Salvatore Foretich, proveniente da Tuniſi col carico di diverſe cuoja. Nel coſtituto ha depoſto il ſuddetto Capitano, di avere imbarcato il detto carico da un baſtimento con bandiera Ruſſa, il quale fu predato da un Corſaro Tuniſino, mentre da Livorno paſſava in Napoli* (1). Il giudizio poi de' Deputati, e Guardiani anzidetti nella relazione, che fecero al Sopraintendente Principe di Sirignano, fu, *che avendo rilevato dal certificato dell'Aggente Imperiale Nyſſen reſidente in Tuniſi, che 'l carico era compoſto di 3860. ſpingarde ſecche originarie da Lisbona: di 6100. cuoja ſalate ſecche, che dalla moſtra ſembrava loro, che foſſero ſpurgate; e di 460. cuoja conce del Braſile; trovavano indubitabile la depoſizione del Capitano, che le dette*

(1) *Fol.* 4.

merci non le aveva caricate ne' magazzini di Tuniſi, ma a bordo di un baſtimento predato. Quindi credevano di poterſi ammettere il legno alla contumacia di giorni quaranta, con purgarſi le cuoja, come ſi era pur praticato con un carico di cuoje peloſe ſalate proveniente da Algieri alla raccomandazione del Cavalier Caſtellini (1).

Innanzicchè io mi faccia ad eſaminare il ſuppoſto coſtituito del Capitano, e 'l giudizio de' Deputati di ſalute; egli giova premettere quel, ch' è preſcritto nelle Iſtruzioni di ſalute dell' anno 1749. (2). *Il Capitano della Feluca di guardia debba conferirſi ſubito nel luogo, ove il baſtimento ſi ritrova, e ſenza praticare colle perſone del medeſimo, nè ricevere patente di ſalute, nè qualſivoglia altra ſcrittura, ma in debita diſtanza per non iſporcarſi, e renderſi ſoſpetto debba informarſi dal padrone, e dalle perſone del medeſimo da qual parte provvengano, quanti giorni abbiano conſumato per lo viaggio, di quali mercanzie ſia carico, ſe tenga patenti di ſalute, e ſpedizioni di Dogana, ſe l'equipaggio ſia del giuſto numero, e buona ſalute, e ſe per lo viaggio aveſſero toccati luoghi ſoſpetti, o con perſone di altri legni da eſſi procedenti praticato, riferendo immediatamente il tutto a' Deputati . . . Ed eſſendo luo-*

(1) *Fol.*

(2) *Iſtruzioni di ſalute Cap. 6. §. 6., e 7.*

luogo piccolo, ove la Deputazione non teneſſe Capitano di Feluca, o Guardiano, tutto ciò debba eſeguirſi da' ſteſſi magnifici Deputati. Inteſa da' Deputati la relazione debbono immediatamente conferirſi di perſona nel luogo, ove ſi ſia ancorato e fermato il baſtimento, e colle ſteſſe riſerbe debbano ricevere il coſtituto formale, o ſia eſame verbale per mezzo del giuramento del Capitano, marinari, e paſſaggieri del medeſimo, e quando eſsi ratificano ciò, che poco avanti abbiano depoſto . . . . . ſi dia loro la pratica ſenza eſazione di dritto alcuno. Per queſte iſtruzioni rilevarem fra poco, quanto il certificato de' Guardiani ſia illegitimo, ed inconcludente; nè giovevole per la cauſa il giudizio loro. Le perſone publiche ſubito che teſtificano al di là del loro dovere, nulla provano. Gli Uffiziali di ſalute debbono chiedere ſoltanto 1. d' onde provvenga il legno. 2. Quanti giorni abbia impiegati nel viaggio. 3. di quali merci ſia carico. 4. ſe nel camino abbia toccati luoghi ſoſpetti. Ogni altradomanda è eſtemporanea: rende ſoſpetto l' interrogante; ed appena lo caratterizza un teſtimonio *de auditu* del Capitano.

A dir vero, coſa mai giovar potrebbe un detto, ch'è fuori la giuredizione di colui, che lo proſſerì? Hanno provvidamente le leggi ſtabilito, che la ſentenza del Magiſtrato ſopra gli oggetti, che non lo riguardano, ſia da non attenderſi. Aleſandro a Sabiniano reſcriſſe: *Judex ad certam rem datus, ſi de aliis pronunciavit, quam quod ad*

eam rem pertinet, nihil egit (1). Quindi egli è, che ove a conoſcere delle proprietà fu talun Giudice Delegato, invano profferirà ſuoi decreti intorno al poſſeſſo. Il preſcriſſero Diocleziano, e Maſſimiano a Fileta: *Si de proprietate datus judex adverſus te nihil ſuper hoc ſtatuit: Rector provinciæ adiitus hanc cauſam cognoſcere, ſuaque ſententia decidere curabit: cum & ſi quid de poſſeſſione pronunciatum probetur, hoc cauſæ proprietatis minime noceat* (2). Ne' libri delle leggi infiniti provvedimenti ſi ritrovano, onde è chiaro, che determinata la giuredizione di talano o per legge, o per delegazione, non ſen poſſano traſcorrere i confini. Mi piace rapportare quì un bel luogo del Voet nel ſuo commentario ſulle Pandette: (3): *Si vel unius tantum, vel certarum tantum cauſarum juriſdictio mandata fuerit, reſtrictos mandati terminos impedituros arbitror, quo minus ultra res perſonaſve mandato expreſſas ſeſe mandatarii poteſtas extendat: cum utique mandati ſimplicis naturam imitetur ipſum juriſdictionis mandatum*; (4); *nec ulli*

(1) *L. 1. C. ſi a non competente judice judicatum eſſe dicatur.*

(2) *L. 3. C. eod.*

(3) *Voet in comment. ad Pandect. Lib. 15. tit. 1. de Juriſdict. num. 16., & 17.*

(4) *L. & quia 6. ff. de Juriſdict.*

li liceat mandati ſuſcepti fines excedere (1). *Quod & jure Canonico receptum eſt; quippe quo irrita eſt prorogatio omnis delegato facta* (2). *Quin imo collegiis illis, atque corporibus, quibus certæ tantum cauſæ juris dicundi gratia ſunt demandatæ (qualia apud nos collegia rei maritimæ præfecta, ordinum delegati* gecommitteerde Raden, *ut & delegati ab urbis cujuſque Magiſtratu ad certas in urbe cauſas tractandas, veluti pupillares, patrimoniales, nauticas &c.) non recte fit prorogatio illorum negotiorum, quæ mandato publico* (inſtructionem *dicunt*) *non ſunt expreſſa. Eoque facit, quod latrunculator, id eſt, cui ſpecialiter datum, ut de latronibus cognoſcat, ac judicet, ſecundum Corraſium lib. 3. miſcellan. cap. 17. n. 9., de cauſis pecuniariis judicare vetatur* (3). E dunque definito, che non poſſa il Giudice traſcorrere i limiti del ſuo mandato: quanto di più faccia, la legge non l'attende, e 'l reputa per non fatto. Io ho detto altra volta, quali ſono le facoltà

(1) §. *is, qui exequitur* 8. *Inſt. de mandato.*

(2) *Cap. P., & G. per literas* 40. *extra, de offic., & poteſt. jud. delegati. Vinnius tract. de Juriſdict. cap.* 10. *num.* 6. 7.

(3) *L. ſolemus* 61. §. 1. *ff. de Judiciis. Conſer Merulam praxi lib.* 4. *part.* 2. *tit.* 1. *cap.* 13. *num.* 6. *Vinnium de Juriſdict. cap.* 11. *num.* 2.

de' Deputati di salute, e Guardiani del Porto. Non è di certo nel loro incarico, il saperſi, ſe li cuoj erano ſtati, o nò predati in un col legno, mentre queſto da Livorno paſſava in Napoli; molto meno ſe da quel legno eranſi poi nel Porto di Tuniſi trabalzati ſul Brigantino. Poichè il fecero, mentre di farlo non veniva loro dalle Iſtruzioni accordato, li confini traſcorſero del mandato, che riguarda le precauzioni ſoltanto di publica ſanità.

Ma io voglio pur menar buono quel, che fu fatto. Quei Deputati però ſi rimiſero con accorgimento al coſtituto del Capitano, ed all'atteſtato del Conſole Imperiale *Nyſſen* Reſidente in Tuniſi. Nell'atteſtato rinvennero *le ſpingarde ſecche originarie di Lisbona*; *le cuoja ſecche ſalate Tuniſine*, *che dalla moſtra ſembrò loro*, *che fuſſero ſpurgate*, *e finalmente le cuoja conce del Braſile*. E quanto al coſtituto vi oſſervarono, che 'l carico dicevaſi *preſo da un baſtimento con bandiera Ruſſa*, *che nel mentre da Livorno paſſava in Napoli*, *fu predata da Corſaro Tuniſino*. Credettero quindi di buona fede *uniformi* l'atteſtato di Nyſſen, e 'l coſtituto; onde fu, che conchiuſero, eſſere *indubitabile la depoſizione del Capitano*, e che *le merci non eranſi caricate ne' magazzini di Tuniſi*, *ma a bordo di un baſtimento predato*. Or io domando, qual mai conneſſione d'idee eſſervi può trall'atteſtato, e 'l Coſtituto? Nyſſen dice ſoltanto, di aver Haggi Junis caricate le *ſpingarde ſecche*, *le cuoje ſecche Tuniſine*, *e le conce del Braſile*, e niente di più; e 'l Capi-

pitano vi aggiunge, di averle imbarcate da un baſtimento con bandiera Ruſſa, predato da Corſaro Tuniſino, mentre da Livorno paſſava in Napoli. Il Capitano dunque diſſe quello, che 'l Conſole non avea certificato. Il perche nella poſizione ancora di avere il Capitano detto quel, che dichiarò poi di non aver detto giammai, noi rinverremo, che 'l fondamento della favola va a reſtringerſi a queſto detto. E ſi attenderà dal Magiſtrato? *Nullus idoneus teſtis in re ſua intelligitur*, diſſe Pomponio (1). Quando il coſtituto operar dovea l'effetto, che manifeſtano i Deputati, cioè di eſſere ammeſſo il legno a *libera pratica*, del proprio intereſſe trattavaſi del Capitano; ed in conſeguenza, deponendo egli in coſa propria, divenne ſoſpetto, ed illegittimo teſtimonio.

Se non che più ſtrano apparirà il rumore, che menano i Negozianti, ove riflettaſi, che non ſolo ſoſpetto è quel detto, ma ſingolare. E chi ignora quel, che Coſtantino reſcriſſe al Preſide Giuliano: *Simili modo ſanximus, ut unius teſtimonium nemo Judicum in quacumque cauſa facile patiatur admitti. Et nunc manifeſte ſancimus, ut unius omnino teſtis reſponſio non audiatur, etiamſi præclaræ Curiæ honore præfulgeat* (2)? Sia qualunque la cauſa: ſia qualunque

(1) *Pompon. l.* 10. *ff. de Teſt.*

(2) *L.* 9. §. 1. *C. de Teſtibus.*

que la dignità del teſtimonio, ove per avventura è ſingolare, non vi è prova: *Nihil probavit*, dice l'Einnecio (1). La quiſtione però ſembra finita. Il Capitano non è ſolo ſoſpetto per aver depoſto in coſa propria: non è ſingolare ſoltanto: Egli dice, di non aver depoſto quel, che ſi vuole aver detto nel coſtituto. Appena preſentì la diceria, che venivagli imputata: corſe veloce con altri dell' equipaggio al Conſole Imperiale, e manifeſtò con eſſi, qual' era ſtato il coſtituto, che fatto avea da prima; ed affinchè non ſi equivocaſſe sul fatto, nè sulle coſe dette da lui: *Si noleggiò il Brigantino*, diſſero, *in Tuniſi da Haggi Junis ben Junis, per farvene carico a ſcapo, e condurlo in Napoli*; e ſi fecero perciò dal *Junis portare a bordo* 10274. *cuoja peloſe, e conce ſopra i battelli, colà chiamati* ſandal, *che venivano da Terra, e non trabalzandoli da alcun' altro legno*. Soggiunſero, che oltre queſto, altro coſtituto fatto non ſi era: il perchè dichiararono, il coſtituto fatto dal Capitano al ſuo arrivo nel Tribunale della ſalute eſſere ſtato. *Vengo da Tuniſi in giorni quattro, e mezzo. Porto un carico, cuoja. Sono raccomandato alla Caſa*, Marauda. *Non ho incontrato verun baſtimento, nè Corſaro; nè ho preſo, o ricuperato coſa alcuna dal mare* (2). Uniforme a queſta è la dichiarazione del paſ-

(1) *Heinnec. ad Pandect. de probat., & præſumpt.* §. 118.
(2) *Fol.*

paſſaggiero sul legno, Criſtofaro Grimaldi (1). Or' eſſendov' i reclami del Capitano, de' paſſaggieri, e degli altri dell' equipaggio contro le coſe, che ſi vogliono eſſerſi dette nel coſtituto, cui mai darem credenza? Modeſtino diſſe: *In teſtimoniis autem dignitas, fides, mores, gravitas examinanda eſt: & ideo teſtes, qui adverſus fidem ſuam teſtationis vacillant, audiendi non ſunt* (2). Se vacillante, e vario ne' detti ſuoi ſtato foſſe il Capitano, inutile teſtimonio egli ſarebbe pel reſponſo di Modeſtino. Ma non vario, nè vacillante, ſi duole, perchè di una favola mai detta, il fanno autore, e porta in conteſto del vero porzione dell' equipaggio. Diremo dopo ciò *indubitabile* il coſtituto, come diſſero i Deputati di ſanità; od ammetteremo i reclami garantiti da' giuramenti dell' equipaggio? Al più pretendere non poſſono i negozianti del Molo piccolo, che ammetterſi il coſtituto per quanto è uniforme al certificato del Conſole Nyſſen, tolta l' aggiunzione, che ſi vuol fatta dal Capitano.

Ed ecco in qual modo è provata la identità della merce. Se alle lettere di carico ſi ricorre, la merce non è la ſteſſa; poichè quella, che da Livorno ſi rimetteva, altro nome ha: nè ſono i cuoj della medeſima quantità. Se al cer-

(1) *Fol.*

(2) *Modeſtinus L. 2. ff. de Teſtibus.*

certificato de' Guardiani del porto, oltrecchè appariſce quello ſcritto, che domandar non potevaſi per le Iſtruzioni di ſanità, ſi riporta al coſtituto del Capitano ſoſpetto, ſingolare, e contradetto da' proprj reclami, e di parte dell' equipaggio. Se finalmente al Notare venditore di fedi, e di atteſtati; noi il vedemmo inverosimile, e contradittorio. Ed è quindi, che per l' eſpoſte conſiderazioni non ſaprà a baſtanza comprender l' uomo oneſto, come di buona coſcienza abbiano potuto mai i negozianti parlar di furti, e di rapina, e chiedere pure col caſtigo del ſopraccarico, di Marauda, e di Cinque il ſequeſtro della mercanzia ſopra un legno, che 'l paviglione *Auſtriaco* rendeva ſicura. Gl' Imperatori Caro, Carino, e Numeriano reſcriſſero a Valerio: *ſola teſtatione prolatam, nec aliis legitimis admiculis cauſſam approbatam, nullius eſſe momenti certum eſt* (1). Nelle circoſtanze della quiſtione nè amminicoli, nè buoni atteſtati, concorrono: vi è una perpetua, e criminoſa, quanto riſtucchevole inveroſomiglianza: Ci ſi rinviene un' ammaſſo informe di mal teſſuti racconti: Vi è una contradizione manifeſta, ed illodevole. Ond' è, che ſembra poterſi di tutta ragione dire de' Negozianti, che non ſeppero concertare il favoloſo intrico: il perchè *in laqueos, quos poſuere, cadunt*.

La

(1) *L. 4. C. de Teſtibus.*

La favola de' Negozianti inventata, per insidiare l'onore, e la mercanzia di Marauda, e di Cinque, si è scoverta. Potrei dir di più; ma le angustie del tempo non me 'l permettono. A formar però una idea ancora più precisa della invenzione, e dal commesso delitto, si consulti Mascardo (1). Si vedrà colle regole sicure del dritto *Quibus ex circumstantiis, quibuscumque ex factis quisque vel præsumatur, vel probetur Dominus esse*. Si vedrà ancora, che non han serbata i Negozianti pur' una di tali regole per porgere, se non una pruova, almeno una qualche presunzione sulla vantata appartenenza de' cuoj. Si conchiuderà colla legge dell' Imperatore Antonino, che non essendosi *more judiciorum* fatta quella pruova, che di necessità erano obbligati, debbansi Cinque, e Marauda lasciare nella pace loro. *Possessiones, quas ad te pertinere dicis, more judiciorum persequere: non enim possessori incumbit necessitas probandi eas ad se pertinere: cum te in probatione cessante dominium apud eum remaneat* (2).

Queste cose sian dette, perchè si vegga con quanta stranezza si è cercato di sorprendere il Magistrato, e spargere nel tempo stesso per la Città favole, e menzogne. Mi fò ora

ad

(1) *Mascardus de Probation. ad verbum Dominium conclus.* 536., *& multis seq. usque ad conclus.* 553.

(2) *L.* 2. *C. de Probation.*

ad esaminare il decreto, che il sequestro ordinò. Gl' Imperatori Onorio, e Teodosio prescrissero. *Quotiens ex quolibet contractu pecunia postulatur, sequestrationis necessitas conquiescat. Oportet enim debitorem primo convinci, & sic deinde ad solutionem pulsari: quam rem non tantum juris ratio, sed & ipsa æquitas persuadet, ut probationes secum adferat, debitoremque convincat pecuniam petiturus* (1). Innanzicchè si convinca il debitore; e' sian prodotte delle pruove bastevoli a convincerlo, non il comporta nè la ragione, nè la equità, che si devenga ad alcun sequestro. Disse il de Marinis nelle sue Osservazioni alla decisione 47. del Reverrera, esser vietato al Giudice di porre il sequestro nel principio della lite: solo il può, quando copulativamente concorrono. 1. la cognizion sommaria del buon dritto dell'Attore. 2. si senta nel giudizio Colui, la cui merce vuol sequestrarsi. 3. vi è il sospetto di decozione, che cada nella sua persona. 4. e l'attor non proceda nè per calunnia, nè per emulazione. *Cæterum extra hos terminos*, son le parole del De Marinis, *quando versaremur in casu, quo creditor pro sui crediti consequutione in principio litis instaret bona sui debitoris sequestrari: dicito, hoc tum demum permitti, si quatuor concurrerent.*

Et

(1) *Imper. Honor., & Theod. leg. Unic. Cod. de prohibita sequestratione pecuniæ.*

Et primo, quod Judici ſaltem ſummatim conſtet de jure Creditoris, vel alterius, qui ſequeſtrum apponi petit. Secundo, quod vocetur debitor, vel alius, in cujus præjudicium ſequeſtrum apponi petitur, quia poſtquam de ejus præjudicio agitur, ipſe vocari debet. Tertio quod is, qui ſequeſtrum apponi petit, hoc faciat ad ſui juris, vel debiti conſervationem, non autem cauſa calumniæ, vel emulationis, & hoc jurare debet; quod quidem juramentum ante omnia ſibi debet a Judice deferri. Quarto, & tandem, quod ex perſona debitoris immineat, vel appareat ſuſpicio, de qua in dict. l. Imperatores §. fin. ff. de appell. in l. ſi cum dotem, §. ſin autem ff. ſolut. matr., & in l. Senatuſconſultum ff. de off. Præſid. Quibus quidem requiſitis ceſſantibus, nullo pacto ad ſequeſtrum procedi poſſe omnes affirmant, ſed eſſe locum diſpoſitioni textus in l. unica C. de probib. ſequeſt. pecuniæ. Sic ſane ratiocinantur Guid. Pap. in ſup. allegata deciſ. 246. & Myſing. ſingul. obſerv., obſerv. 11. quos vide &c. Queſte ſono le regole: il fatto è breve. Li Negozianti del Molo piccolo a' 31. Novembre 1804. domandarono ſequeſtrarſi ſul Brigantino Auſtriaco li cuoj, che dicevano rapiti loro a' 16. Agoſto di quel medeſimo anno nelle acque di Caſtiglione da Corſaro Tuniſino. Li cuoj intanto eranſi o venduti a Marauda, o portati da Tuniſi per ſuo conto; e da lui eranſi poi venduti a Cinque, da chi ad altri. La domanda ſi leſſe: ma non ſi ſenti nè Marauda

da, nè altri. Non fu provato allora, neppur dopoi, il buon dritto de' Negozianti: non si sospettò alcun fallimento ne' possessori de' suoj: Vi era per altra parte fondato dubio di calunnia, e di emulazione ne' negozianti. Come dunque si ordinò il sequestro?

CAPO IV.

La giusta preda non è una rapina; e venduta, se ritorna nel territorio dell' antico padrone, non gode del Postliminio.

CArthago *Italiam contra* (1). Cartagine, l'emula di Roma, più non esiste. Presso le sue ruine, alla distanza di qoattro leghe dal mare, sul Lago della Goletta è *Tunisi* in un piano fertile, e ridente. L' Imperador Carlo V. dopo battuto Barbarossa, nel 1535. la con-

(1) *Urbs antiqua fuit, Tyrii tenuere Coloni,*
Carthago, Italiam contra, Tiberinaque longe
Ostia; dives opum, studiisque asperrima belli:
Quam Juno fertur terris magis omnibus unam
Posthabita coluisse Samo. Hic illius arma,
Hic currus fuit: hoc regnum Dea gentibus esse,
Si qua fata sinant, jam tum tenditque, fovetque
Virgilius Æneidos 1. *vers.* 16. *ad* 22.

conquiſtò . Dopo varie vicende ripreſa altra volta dal Turco nel 1574. , vi ſi ſtabilì la forma del governo , che tuttavia vi eſiſte . Ha una Reggenza, di cui è Capo il Bey ; ed è tributaria della Porta Ottomana . Florido è il ſuo commercio ; e ſovente di là traſportanſi de' grani in Italia per provvederla. Ma Tuniſi è noſtra nemica; ed i ſuoi abitanti , come gli altri popoli della Barberia dallo ſtretto di Gibilterra ſin quaſi al Nilo , infeſtano colle ſcorrerie i noſtri mari ; e colle prede di robba , come degli uomini , de' quali fanno un commercio , accreſcono le ricchezze loro . Di quì era il Corſaro , dicono i Negozianti , che a' 16. Agoſto rapì nel Canale di Piombino la Polacca Ruſſa co'cuoi , e colle altre mercanzie ; e quì la traſportò nell'Ottobre . L'equipaggio è fralle catene , ma porzione de'cuoi trabalzati dalla Polacca da Haggi Junis ſi mandò di proprio conto in Napoli ſul Brigantino Auſtriaco con ſopraccarico Tuniſino . Il Pirata , ſoggiungono , non avendo legitima facoltà di acquiſtare , non può giammai radicare alcun dritto di proprietà in ciò , che prende . In ogni tempo ſi poſſono da qualunque perſona riacquiſtare le prede fatte : debbon queſte ritornare all'antico padrone , i cui dritti non furono attentati per la ingiuſta uſurpazione (1).

Io

(1) *L.* 4. §. 7. *ff. de uſurpat. l.* 19. §. 2. *l.* 24. , *&* 27. *ff. de Captivis , & Poſtlimin. Grotius de Jur. nat. , & gent. lib.* 3. *cap.* 9. §. 16. *Loccenius de jure marit. lib.* 2. *cap.* 3. *n.* 3. , *& omnes* .

Io convengo co' Negozianti. Il Pirata è l' inimico del genere umano; e la pirateria un delitto contro la legge universale della società. *Pirata*, disse Cicerone, *non est perduellium numero definitus; sed communis hostis omnium* (1). Ma mentre io confessar debbo una verità a tutti nota, egli è pure ben, che si distingua tra Pirata, e'l Corsaro. *Prædones sunt*, scrive il Brissonio (2), *qui nullo publice, legitimeque indicto bello terra, marique grassantur, & prædas agunt* (3). *Prædo pro grassatore, latrone, sive terra, sive mari prædas agent, quos & piratas vocamus*. Il Pirata adunque scorre i mari senza commissione, o patenti di alcun Principe, o Stato Sovrano; ma di propria, e privata autorità, per depredare, ed impadronirsi colla forza di qualunque nave da esso lui incontrata (4). Quindi la Pirateria si è paragonata all' assassinio: nè in altro differiscono, che l' uno è un ladroneccio, o rapina di mare, e l' al-

(1) *Cic. de Offic. lib. 1. c. 29.*

(2) *Brisonius lib. 14. verbo prædo.*

(3) *L. 24. ff. de Captiv., & postlim. reverf. L. 118. ff. de verb. significat.*

(4) *Leg. 118. ff. de U. S. Ordonn. de France art. 4. tit. des prises. Casareg. de com. disc. 64. n. 4. Targa pond. marit. cap. 61. Calvin., & Alberic., in suis diction. jur. V. Pirata &c. &c.*

altro di terra (1). Il Corsaro all'incontro è colui, ch'essendo semplice particolare, arma una, o più navi per farla andare in corso contro i nemici dello stato con autentica permissione, o patente del suo Sovrano. Non si considera allora nella nave armata in corso un semplice privato: ma il proprio Principe; ed è il Corsaro un Uffiziale di Guerra (2). E quindi senza tema di passar per assassino, tutto opera da Guerriero autorizzato legalmente ad agire contra dello nemico. *In bello enim solemni*, dice Ahasvero Fritschio nelle sue diverse esercitazioni di dritto publico (3), *licitum est hosti ladere hostem & in persona, & in rebus, idest non ei tantum, qui ex iusta causa bellum gerit, quique ladit intra eum modum, qui naturaliter est concessus, sed ex utraque parte, & indistincte: ita ut propter eam causam nec puniri possit in alio forte territorio deprehensus, tamquam homicida, aut fur*. Sono queste teorie così certe, che saprebbe della impertinenza il

E di-

(1) *Stracca de naut. part.* 3. *n.* 30. *Santerna da assecurat. part.* 4. *n.* 3. *Targa pond. marit. cap.* 61. *Loccenius de jure marit. lib.* 2. *cap.* 3. §. 1.

(2) *L.* 118. *ff. de U. S. Casareg. de com. disc.* 24. *n.* 25. *disc.* 136. *n.* 10., *& seq. Card. de Luca disc.* 170. *n.* 17. *Targa pond. marit. cap.* 61.

(3) *Fritschius Part.* 2. *exercit.* 11. §. 11. *in princ.*

disputarne. *Quomodo ea*, disse il Grozio, *quæ belli jure acta sunt, in disputationem veniant* (1)? Li stessi Giureconsulti Romani distinsero dal ladrone il publico nemico; onde è, che Ulpiano nella Legge 24. *ff. de captivis*, *& postliminio reversis*, addita la caratteristica dell' uno, e dell' altro; e distingue pure la robá presa da colui, con chi siamo in guerra, da quella rapitaci dal predone. *Hostes sunt, quibus bellum publice populus Romanus decrevit: cæteri latrunculi, vel prædones appellantur. Et ideò qui a latronibus captus est, servus latronum non est: nec postliminium illi necessarium est. Ab hostibus autem captus, (utputa a Germanis, & Parthis), & servus est hostium, & postliminio statum suum recuperat.* Ulpiano però mentre definì, essere il publico nemico quello, col quale Roma fosse in Guerra; lasciò di additarci contro chi mai la stessa Roma le sue Guerre dicasi sostenere. Ma se egli no'l disse; insegnato l'aveva già Cicerone nella IV. delle sue Filippiche. Non può dire chiunque, di essere in guerra con noi. E' di Roma nemico chi ha la Repubblica, la Curia, l'Erario, il consenso, e la concordia de' Cittadini, e con cui possa esservi pace, e confederazione. *Hostis est, qui habet Rempublicam, Curiam, ærarium, consensum, & concordiam Civium, rationem aliquam, si res ita tulisset, pacis,*

(1) *Grotius de Jure Belli, & Pacis.*

cis, & fœderis (1). Sono per tal modo nel medesimo sentimento Ulpiano, e Cicerone; poichè dichiara il primo essere inimico colui, che intimò, o cui fiasi secondo le regole del jus pubblico la guerra annunciata; e Cicerone, che questa guerra, ed inimicizia esser non può, che tra Società stabilite, e riconosciute. Fuori di tali società non trova Ulpiano, che *latruncoli*, e predoni; e Cicerone non vi rinviene l'inimico di Roma. E' di certo non è il ceto de' Pirati, e de' ladroni una società, benchè talvolta sian giusti. Si unisconi costoro per la rapina, e per invadere le altrui proprietà. Son quelle le società, che si unirono *juris fruendi causa, & exteris jus reddunt; si non per omnia secundum jus naturæ, quod multos apud populos ex parte quasi obliteratum alibi ostendimus, certe secundum pacta, certe cum pactis cum quibusque inita; aut secundum mores* (2). Il perchè siccome que' primi si ebbero da ogni dritto per pubblici assassini; predarono i secondi, e si ebber per lecite le prede loro. Non è la sola istoria de' tempi eroici; ma pur Tucidide, e 'l suo Scoliaste (3) lasciaron scritto, che vi fu una età, in cui presso de' popoli in società uniti si ebbe *pro licito prædas mari agere*;

(1) *Cicer. Philipp. IV. cap. 16.*

(2) *Grotius de J. B., & P. L. 3. §. 2. n. 1.*

(3) *Scholiastes ad Thucididem lib. 1. c. 5. edit. Oxon.*

di giorno però soltanto, e non di notte, e senza rapir mai i bovi, che l' uom pacifico destinati avea all'aratro. Altri popoli vi furono ancora, il disse Strabone (1), che dopo la preda inviavan de' messi a' Padroni per lo riscatto a prezzo equo: e più bella testimonianza ne fa Omero, che parlando de' popoli, i quali pe' lidi scorrevano, da Dei l' incontro della preda riconoscevano, e per una Religione col bottino ritornavano agli abituri (2):

Una viva, quanto vera immagine del costume di que' tempi o eroici, o culti, delineò l' Autore del Codice della Umanità. *Si stenterà a credere*, egli dice, *che la pirateria sia stata onorevole, anzi l' impiego de' Greci, e de' barbari, val dire degli altri popoli, che andavano in cerca di una sede fissa, e della maniera di poter sussistere. Trattanto Tucidide nel principio della sua istoria ci fa sapere* „ che allorquando „ i Greci, ed i Barbari, che erano sparsi sulle riviere, „ e per le Isole, cominciarono a trafficare fra loro, essi „ fecero il mestiere di Pirati sotto il comando de' Principj non

(1) *Strab. lib. XI. pag.* 495. 496.

(2) *Ipsi etiam raptus avidi, qui aliena pererrant*
Lictora, conceſſu ſuperum, ſi præda reperta eſt;
Navibus impletis abeunt, & vela retorquent:
Quippe Deos metuunt, memores fandi, atque nefandi.
Homerus Odyſſeæ ξ (verſ. 85., *& ſeq.*

non meno per arricchirsi, che per dar la sussistenza a coloro, che incapaci erano di vivere colle proprie fatighe. Attaccavano essi i borghi, e le piccole Città, che sfornite trovavansi di difesa; ed intieramente se ne impadronivano, intantochè con tal mezzo (che lungi d' esser criminoso, passava anzi per onorevole) sussistevano, e facevano sussistere la di loro nazione (1). Ma non i soli eroi, e popoli di Omero, di Tucidide, e di Strabone amaron il depredare; Fecero lo stesso i Germani, i Tartari, taluni Popoli della Caldea, i Pitti, gli Abitanti della Pisidia, ed altrittali, senzacchè però si fossero giammai tenuti in conto di assassini. Era il governo, erano i costumi, che li autorizzavano; e quindi senza delitto depredando scorrevano per i campi, per li lidi, e per li mari. Degl' Illirici, che dallo Stato autorizzati depredavano, Ottavio, che li vinse, trionfò (2). Ma a Pompeo, che i Pirati sconfisse, non si accordò per questo titolo quell' onore. *Non mirum*, dice il Gronovio; *nam hi erant veri Piratæ: colluvies hominum exulum, & perditorum. Illyrii exercebant quidem & piraticam, sed pro captu suo juxtum Imperium, & Regem, tum Reginam Teutam filii tutricem habebant.* La Cilicia era una Nazione libera; vivea colle sue leggi, e pure Pirati chiamavansi gli abitanti, perchè scor-

(1) *Cod. de lo Humanitè verb. Pirate.*

(2) *Appian Alexandr. de Bell. Illyr. pag. 766.*

ſcorrevano il mare: ma Pirati non erano; poichè un Governo riconoſciuto li regolava. Perciò Pompeo ne trionfò, come di nemici, contro de' quali avea Roma una Guerra publica ſoſtenuta. Del medeſimo coſtume furono i popoli, co' quali ſoſtenne Roma le così dette Guerre Balearica, ed Illirica, e ſi accordò il trionfo a Cneo Fulvio Centumano. *Exemplo ejuſmodi gentium hodieque extant in Republica Algerienſi, & Tunetana*, dice il Cocei ne' ſuoi Commentarj al Grozio (1). Tuniſi fu conquiſtata da Carlo V. in perſona nel 1535., vinto in mare, e per Terra Barbaroſſa; ma non fu quella guerra contra di un Pirata, eſſendo Barbaroſſa un Ammiraglio della Flotta Turca, che guarreggiava a nome degli Ottomani.

La Pirateria dunque non era ignota agli antichi, anzi fu da parecchi popoli, come lecita eſercitata. Non è perciò una ſtranezza, ſe della Pirateria degli Africani parlando, mentre la biaſimo ancor io, la definiſco però ne' termini, che il jus ricevuto ha ſtabilito. I Tunefini armano de' Corſali. Sono eſſi riſpetto a noi ladroni di mare, cioè Pirati non autorizzati da alcun Governo riconoſciuto ad armare un Vaſcello da Guerra per impadronirſi de' mercantili, e depredarne uomini, e robbe? Se ſon tali non poſſono eſſer ſoccorſi dal dritto delle genti: Sono i diſturba-

to-

(1) *De Coccei ad Ugon. Grot. lib. 2. c. 15. §. 3.*

tori dell' Univerſo : debbonſi ſpogliare del bottino loro, che deveſi agli antichi padroni reſtituire, od a chi li ricupera da eſſo loro . Violatori della confederazione del Genere umano, come Floro li chiamò, e comuni nemici per ſentimento di Cicerone, non deve ſerbarſi ad eſſi nè fede, nè giuramento . Tutte le nazioni eſſer debbon di accordo per eſterminarli, dicon le leggi dell' Inghilterra . Li Trattati di Commercio trall' Olanda, e l'Inghilterra del 1667., e tralla Francia, e l' Olanda de' 21. Decembre 1739. iſpiraron tutto l'errore contro una razza così fatta, e danno l' obbligo di perſeguitarli, punirli, cacciarli da' Porti, e ritoglier loro, e riprendere le navi depredate, ed i beni rapiti, per reſtituirli ſenza formalità di proceſſo a' proprietarj, che li reclamano. Ma queſte idee niente han di comune colla così detta Pirateria de' Barbareſchi . Il Pirata è da diſtinguerſi dal nemico ; e gli Algerini, i Tripolini, i Tuneſini, ed i Salettini, non ſon Corſari nel ſenſo anzidetto . Eſſi coſtituiſcono Repubbliche : hanno certa ſede : vi hanno un' imperio : con eſsi ora ci è pace, ed ora ci è la guerra ; e perciò hanno quel dritto, che godono gli altri Principi : nè ſdegnano le Potenze far con eſſi de' Trattati . Io ſopra queſto articolo non devo, che traſcrivere quel, che diſſe l' Azuni (1).

Si

(1) *Azuni lib. II. Cap. III.*

Si ſtipularono in progreſſo i trattati di amicizia tra le Potenze marittime d'Europa, e le Reggenze Affricane d'Algeri, di Tuniſi, e di Tripoli. Quindi gli Olandeſi, i Daneſi, e i Svedeſi acquiſtarono il dritto di caricare ſulle loro navi delle mercanzie appartenenti a quelle Nazioni, che non fecero convenzione con quelle Potenze Barbareſche, e che per conſeguenza riguardarono eſſe, come nemiche. Leggansi tali trattati preſſo il Dumont tom. 7. par. 1. pag. 205. par. 2. pag. 75., e tom. 8. part. 2. pag. 136.

Io non ignoro quel, ch' Errico Coccei ſcriſſe: *Mirum videri poterit, cur Algerienſibus, & Tunetanis latrocinia ejuſmodi exercere a Chriſtianis Regibus, eiſque potentiſſimis permittatur. Adeout, ſoluto tributo, redimere injurias has ſoleant. Equidem nihil facilius eſt conſilio de iis extirpandis. Sed cum maria infeſtare, eoque gentes, ne promiſcue navigent, commerciaque exerceant, impedire ſoleant, vicinæ Reſpublicæ magis ſibi utile duxerunt, conſervare hos prædones* (1). Ma il Coccej ſcriſſe da Proggettiſta, e penetrar volle ne' Gabinetti de' Principi co' ſuoi penſieri. Oltrecchè le coſe ſteſſe, che 'l Coccej dice, dimoſtrano un governo riconoſciuto ne' Tuneſini, ed in Algieri. Dolendoſi, che i Principi Criſtiani, in vece di eſtirparli, pagano ad eſſi un tributo, ne dichiara la eſiſten-

(1) *Enric. Cocc. ad Hugon. Grot. lib. 2. cap. 15. §. 5.*

ſtenza, ed il potere. E che altro ſono le Società, le quali hanno, come diceva Cicerone, la Curia, l' Erario, il Conſenſo, e la Concordia de' Cittadini, e 'l ſentimento per la pace, e per la confederazione? Quindi il Coccej lungi dal diſtruggere il mio aſſunto, lo conferma vieppiù; mentre d' altra parte manifeſta i voti del ſuo cuore, che vorrebbero una riforma di quel coſtume. I voti non han, che fare colla quiſtione.

Senza però più dilungarmi ſopra queſto argomento, di cui molto ſi è detto, e ſcritto da' Publiciſti, io conchiudo coll' autorità di Cornelio Van-Bynkerſoek, il quale nel ſuo Trattato de Rebus Bellicis capo XVII. dice (1). *Quod autem Albericus Gentilis lib.* 1. *Adv.* Hiſpan. cap. 15.; *aliique eos, qui Barbari in Africa vocantur, jure piratarum cenſent, & eorum occupatione dominium mutari negant, nulla ratione defendi poterit. Algerinenſes, Tripolitani, Tunetani, Zaleenſes piratæ non ſunt, ſed Civitates, quæ certam ſedem, atque ibi imperium habent, & quibuſcum nunc pax eſt, nunc bellum, non ſecus ac cum aliis Gentibus, quique propterea ceterorum Principum jure eſſe videntur. Sæpe cum iis fœdera pangunt alii Principes: ſæpe & ordines Generales, quemadmodum* 30. *Aprilis*

(1) *Binkershoek Tom. III. Tractat. de Reb. Bellicis cap.* 17. *De Piratica, & an Barbari in Africa ſint Piratæ.*

lis 1679.; *&* 1. *Maj* 1680., & ſæpius deinceps. Cicero Philipp. IV. cap. 14. *Juſtum hoſtem* deſcribit, *qui haberet Rempublicam, Curiam, ærarium, conſeaſum, & concordiam Civium, rationem aliquam, ſi res ita tuliſſet, pacis, & fœderis*. Quæ omnia ſunt penes Barbaros illos in Africa: habent etiam *rationem aliquam pacis, & fœderis, ut ſolent habere reliquæ gentes, ſui commodi, quam fœderum plerumque ſtudioſiores. Ut* ſummam *habeant, nemo exigat, quia & hæc fruſtra exigitur ab aliis populis. Quia ſi vel injuſtius agant, propterea tamen Civitatis nomen, & jus non amittere recte obſervavit Huberus de jure Civitatis lib. 3. ſect. 4. cap. 5. num. ult. Sane, quia Algerienſes Rempublicam conſtituunt, etiam Legati ad eos mittuntur, & qui in bello ab illis capti ſunt, ſtatum mutant, & fiunt ſervi. Atque hinc non privatim tantum, ſed & aliquando publicè redimuntur ab Algerienſibus capti. Hollandiæ utique Ordines* 25. *Septembris* 1681. *ſtatuerunt, Ballivi referrent, qui ex ſuo territorio ab Algerienſibus capti eſſent, ad Magiſtratus Urbium, quibus, quod ad tributa, ſubſunt, illi ad Conſiliarios ordinum Hollandiæ, ut hi eorum rationem haberent, in redimendis captivis. Hiſpani forte illos Barbaros juſtorum hoſtium numero non habent; ſed quamvis id verum ſit, extra Hiſpaniam tamen porrigere non licet. Solent quidem & Belgæ, eos captos in Hiſpaniam advehere, & ibi, jure talionis, in ſervitutem vendere: at illud eſt ex jure belli, quod contra*

quem-

quemlibet hoſtem, ſi ita videatur, recte exercetur, modo ea ſubſiſtant, quæ in hanc rem ſupra diſputavi capite 3.

Abbiam detto della *Pirateria*, ed eſaminai ancora, ſe i Tuneſini ſiano, o nò Pirati. La quiſtione, che ci reſta, riguarda il più, ſe cioè la merce, che fu predata, e poi legittimamente venduta nel territorio del Predatore, goda del *poſtliminio*, ove chi l'acquiſtò, la mandi in quello dell' antico padrone. Ugon Grozio dopo aver moſtrato, che 'l poſtliminio abbia luogo nelle coſe immobili, ond' è, che debbanſi agli antichi padroni reſtituire, dice (1) *De mobilibus generalis in contrarium regula eſt, ut poſtliminio non redeant, ſed in præda ſint: ut hæc opponit Labeo. Quare & commercio parata, ubicumque reperiuntur, manent ejus, qui emit: nec apud pacatos reperta, aut intra fines perducta, vindicandi jus eſt veteri domino. Sed ab hac regula videmus olim excepta, quæ in bello uſum habent: quod ideo placuiſſe Gentibus videtur, ut recuperandi ſpes ad ea comparanda alacriores homines redderet. Plurimarum enim Civitatum inſtituta eo tempore ad rem bellicam referebantur; quare facile in hoc conſenſum eſt. Uſum autem in bello hæc habere cenſentur, quæ modo ex Gallo Ælio attuli-*

(1) *Hugo Grot. de I. B., & P. lib. 3. cap. 9. §. 24. de Poſtliminio.*

limus (1), *ſed quæ diſtinctius expoſita extant tum apud Ciceronem in Topicis* (2); *tum apud Modeſtinum* (3). *Naves*

(1) *Feſto Pomponio* voce *Poſtliminium dice*. Poſtliminio receptum Gallus Ælius in libro I. ſignificationum, quæ ad jus pertinent, *ait*, eſſe eum, qui liber e qua Civitate in aliam Civitatem abierat, in eandem Civitatem redit eo jure, quod conſtitutum eſt de poſtliminiis. Item, qui ſervus a nobis in hoſtium poteſtatem pervenit, poſtea ad nos redit in ejus poteſtatem, cujus antea fuit, jure poſtliminii. Equi, & muli, & navis eadem ratio eſt in poſtliminii receptu, quæ ſervi: quæ genera rerum ab hoſtibus ad nos poſtliminio redeunt, eadem genera rerum a nobis ad hoſtes redire poſſunt.

(2) Cic. in Top. Cap. 8.

(3) *Digeſtis de Captivis L.* 2. *Marcellus*. Navibus longis atque onerariis propter belli uſum poſtliminium eſt: non piſcatoriis, aut ſi quas actuarias voluptatis cauſa paraverunt, §. 1. Equus item, aut equa freni patiens, recipitur poſtliminio: nam ſine culpa equitis proripere ſe potuerunt. §. 2. non idem in armis juris eſt: quippe nec ſine flagitio amittuntur: arma enim poſtliminio reverti negatur, quod turpiter amittantur. *Pomponius* L. 3. Item veſtis. *Modeſtinus* L. 4. Eos qui ab

ves ſcilicet longæ, atque onerariæ, non item luſoriæ, aut actuariæ, voluptatis cauſa paratæ: muli, ſed Clitellari: equi, & equæ, ſed freni patientes. Et hæ ſunt res, quas & legari recte voluerunt Romani (1), *& in præſtationes familiæ herciſcundæ venire* (2).

F Io

ab hoſtibus capiuntur, vel hoſtibus dedunrur, jure poſtliminii reverti antiquitus placuit. An qui hoſtibus deditus reverſus, nec a nobis receptus, civis Romanus ſir, inrer Brutum, & Scævolam varie tractatum eſt? Et conſequens eſt, ut Civitatem non adipiſcatur.

(1) *Julianus* L. 98. ff. de legat. 1. Servus ab hoſtibus captus recte legatur: hoc enim jure poſtliminii fir, ut quemadmodum heredem inſtituere poſſumus ſervum, qui in hoſtium poteſtate eſt, ita quoque legare eum poſſumus. *Pomponius* L. 9. ff. eodem. Id quod apud hoſtes eſt, legari poſſe Octavenus ſcripſit: & poſtliminii jure conſiſtere.

(2) *Ulpianus* L. 22. Item Labeo ff. Familiæ herciſcundæ. §. 4. & 5. Familiæ erciſcundæ judicium ex duobus conſtat, ideſt rebus, arqûe præſtationibus, quæ ſunt perſonales actiones §. 5. *Papinianus* de re, quæ apud hoſtes eſt, *Marcellum* reprehendit, quod non putat præſtationes ejus rei venire in familiæ erciſcundæ judicium,

quæ

Io so, che Ettico Coccei portò contraria opinione del Grozio. Ma egli s' ingannò a di grosso; poichè pose, come regola il postliminio; mentre n' era una eccezione: neppure avvertì, che di questa medesima eccezione altra ne avean fatta i Giureconsulti Romani. La Regola era quella di Labeone espressa nella legge 28. *ff. de Captivis &c.* : *Si quid bello captum est, in præda est: non postliminio redit*. Lo bottino in guerra, e quel, che toglie-si allo nemico nella *Correria*; non ritorna pel postliminio; e di questa regola è la eccezione, purchè di oggetti guerrieri non si trattasse; senzacchè però in quest' altra eccezione le armi, e le vesti si comprendessero, reputandosi per un vile, ed indegno del favore delle leggi quel soldato, cui le armi tolte si fossero dall' inimico. I Giureconsulti Romani considerarono, come un privilegio, il postliminio; e quindi non potevano insegnare, che le cose tutte prese dal nemico, e poi ritolte, godessero di quel favore. Il privilegio, per disposizione di legge, e di ragione, suppone una regola. E qual' è mai questa re-

---

quæ apud hostes est: quid enim impedimentum est, rei præstationem venire, cum & ipsa veniat.

Paulus L. 23. ff. eod. Propter spem postliminii: scilicet cum cautione: quia possunt non reverli: nisi si tantum æstimatus sit dubics eventus.

regola, ſe non quella di Labeone? Ricorrere a de' caſi particolari, cui provvidero i Giureconſulti, per fiſſare la regola; è un errore.

Comprendeſi per gli eſpoſti principj il reſponſo di Giuliano intorno al ſervo preſo dall' inimico, e poi legato; e quello di Pomponio quanto alla diviſione *erciſcundæ familiæ judicio* della roba, che preſſo gl' inimici ritrovaſi, e che ricuperata gode del poſtliminio. Parlò Giuliano del ſervo, perchè nominatamente compreſo nella eccezione; e Pomponio è da intenderſi aver parlato di quelle coſe, cui il poſtliminio ſi accordava. Nella interpetrazion delle leggi non giova la bizzarria: ſono da uſarſi le regole dagl' Interpetri ſtabilite. Il Coccej però, che dal Grozio ſi diſcoſta, non ebbe plauſo, nè fu ſeguita da alcun' altro la ſua dottrina: ma quella del Grozio, come uniforme al dritto Romano, e delle Genti, è ſtata univerſalmente ricevuta.

Infatti Giovanni Voet nel ſuo profondo, quanto erudito Trattato, che intitolò: *Liber ſingularis de Familia erciſcunda* al Capo VII., volendo per la verità eſaminare la quiſtione, quelle coſe inſegnò, che l'error del Coccei dimoſtrano ad evidenza. Traſcrivo la ſua dottrina, che non richiede nè Commentario, nè Interpetrazione. *Et primo quidem circa rem per hoſtes captam & etiamnum penes eos exiſtentem diſceptatum eſt, ea ne poſſet inter coheredes hoc dividi judicio? Fruſtraneam forte quis cenſuerit & ridi-*

culam prorſus eſſe talis rei diſtributionem, quippe quæ eo ipſo, quo capta eſt, tranſit in inimicorum poteſtatem, & in dominio defuncti eſſe deſinit: eſt enim occupatio rerum hoſtilium in bello juſtus ac legitimus ex jure gentium acquirendi dominii modus, §. item cui 17. inſtit. de rer. diviſion. l. naturalem 5. §. ult. l. transfugam 51. §. 1. ff. de acquir. rer. domin. Hæc tamen non impediunt, quo minus inter res mobiles, & immobiles captas diſtinguendum exiſtimem; mobiles quod ſpectat, quæ in hoſtium poteſtate ſunt, eas in hac judicium venire non poſſe verius eſt; cum ita per hoſtilem occupationem exierint e defuncti bonis, ut nulla probabilis ſpes ſuperſit, eas unquam ad priſtinum dominum eſſe reverſuras, eo quod in rebus mobilibus captis omnia conticeſcant poſtliminii jura: quo fit, ut, etiamſi maxime per alios fuiſſent recuperatæ, nullum tamen de novo jus in iis domino priori quæratur, l. ſi quid bello 28. ff. de captiv. & poſtlimin. Proinde non magis harum procedet diviſio, quam aliarum quarumcumque, quæ jam perierunt ac eſſe deſierunt in rerum natura.

Sin autem res immobiles occupatæ, ac poſſeſſæ fuerint ab hoſtibus, mitis inſtituetur inter coheredes earumdem diviſio, utpote quæ non in univerſum exceſſiſſe videntur ex defuncti patrimonio propter dubium, & incertum recuperationis eventum, l. item Labeo 2. §. ult. & l. ſeq. ff. famil. erciſcund. In immobilibus namque probatum poſtliminii jus, quo poſtmodum receptæ ſolent ad priſtinum redire dominum,

&

& perinde habentur atque ſi nunquam iis adverſarii poſiti fuiſſent, l. ſi captivus 20. §. 1. ff. de captiv., & poſtlim. Si nihilominus ab hoſtibus captæ fuerint ejuſmodi res mobiles, quæ præter receptas juris regulas poſtliminio recuperantur, & eatenus reguntur immobilium jure, quales enumeratæ in l. 2. ff. de captiv., equi videlicet, & equæ freni patientes, & inſervientes belli uſui longæ naves onerariæ; merito harum quoque diviſionem inter hæredes fieri poſſe dicemus, arg. d. l. 22. §. ult. l. 23. ff. fam. erciſc.

Baſtar potrebbe al termine di ogni diſputa la dottrina del Voet; ma io voglio ancora col Preſidente Bynkerſoek eſaminarla. Co' ſoli principj della Giuriſprudenza Romana avea il primo regolate le ſue ricerche; ma quel Preſidente Olandeſe, ſenza traſcurarli, volle dal codice di ogni nazione, dal dritto delle Genti, dalla ragione, dalla conſuetudine, e da' coſtumi trarre i ſaldi, e ſicuri ſuoi Canoni. Deffinì quindi, che le coſe mobili, le navi, le mercanzie, quando trovanſi traſportate ne' preſidj oſtili, *plene, & plane hoſtium fiunt*; e che ricuperate poi, a coloro, che le ritolgono, ſenz'alcun dubio *ex aſſe* ſi appartengono, ſenzacchè poſs'averci l'antico padrone dritto in alcun modo. Fu preciſo nelle ſue idee il dotto uomo; e farei un torto alla ſua memoria, ed alla cauſa, che difendo, ſe quì non rapportaſſi le ſue parole. Egli dunque è, che diſſe: *Jure Romano, ut recte obſervat Grotius de*

Jure Belli , & Pacis lib. 3. cap. 6. §. 3. n. 1. , tunc capta capientium fieri dicuntur , ubi intra præſidia fuerint perducta ; cujus juris non alia ratio eſt , quam quod tunc omnis rei perſequendæ , & recuperandæ ſpes decollaverit. Cui , inquit Grotius d. loco n. 2. , conſequens eſſe videtur, ut in mari naves , & res aliæ captæ cenſeantur tunc demum , cum in navalia aut portus , aut ad eum locum , ubi tota claſſis ſe tenet , perducta ſunt : nam tunc deſperari incipit recuperatio. Sed , *addit* , recentiori jure Gentium inter Europeos populos introductum videmus, ut talia capta cenſeantur, ubi per horas viginti quatuor in poteſtate hoſtium fuerint . *Quod in notis etiam ad ea transfert, quæ terra capiuntur . Grotium bona fide deſcripſit Zoucheus de Jure Feciali par. 2. ſect. 8. quæſt. 1. , & Loccenius de jure marit. lib. 2. cap. 4. n. 4. Quod Grotius ait de 24. horis , nunc ſervari apud omnes populos citra ullam diſtinctionem , an capta navis in portum a victore fuerit perducta , nec ne , olim quoque reſpondit , qui apud Admiralitatem Amſterdammenſem Fiſci cauſam egit .* Egli va poi facendo un' analiſi la più minuta delle coſe dal Grozio inſegnate , e dopo di aver col medeſimo convenuto nella maſſima dell'acquiſto ; crede non doverſi per alcuna legge approvare il ſiſtema delle 24. ore credute ancora baſtevoli a ſtabilirlo , volendo , che in tutt' i caſi la regola da ſerbarſi ſia quella di non acquiſtarſi altrimenti della preda il pieno dominio , ſe quando così è preſſo del Preda-

datore, *ut eam retinere, & defendere possit*. Allega per dimostrarlo la legge 1. §. 1. *ff. de acquirenda vel amittenda possessione*, dove si prescrive: *In bello capta ejus fiunt, qui primus eorum nactus est possessionem*; e la vigesima seconda del medesimo titolo: *non videtur possessionem adeptus is, qui ita nactus est, ut eam retinere non possit*. Dice esser questa la vera filosofia de Giureconsulti fondata sul dritto delle genti; e poi conchiude: *Tunc tamen retinere videmur posse, ubi rem hostilem, ut jus Romanum loquitur, intra præsidia deduximus: præsidiorum autem nomine & Castra, & Portus, & Urbes, & Classes intelligimus; eorum enim omnium eadem causa est in tuta defensione rei occupatæ* (1). Decisa così la controversia intorno al pieno dominio, che della cosa mobile predata acquista l'inimico, pass'all' altra il Bynkersoek. *Res mobiles, & præsertim naves, an, & quousque recuperatori cedant?* Egli in risolvendola siccome non fa alcun dubio, che le cose immobili in qualunque tempo ricuperate, pel postliminio ritornino al padrone antico; così ancora, come fuor di dubio afficura, che le mobili non debbansi restituire: *Quam in rem*, egli dice, *observandum est, ut immobilia, quandocumque recuperata, postliminio redeunt ad priores Dominos, sic mobilia, de quibus hic agimus, non redire*; e soggiunge: *Et hoc est, quod Labeo*

(1) Bynkershoek *De Rebus Bellicis Capit. IV.*

Labeo ait in L. 28. *ff. de capt. & poſtlimin. reverſ. Si quid bello* captum eſt, *in præda eſt; non poſtliminio redit. Unde*, ſiegue il Bynkerſoek, *nunc mobilia ſine diſtinctione omnia in præda ſunt, ſine ullo jure poſtliminii. His conſequens eſſe videbatur, ab hoſtibus capta, & deinde recuperata, recuperantibus cedere, quia occupatio, quæ in bello fit, dominium tranſtulit, &, ut tranſtulit occupatio, ſic & transfert recuperatio. Sed non recuperamus nobismetipſis ipſis, niſi quæ jam pleno jure hoſtium facta ſunt, nam, ſi non fuerint, priſtino Domino vindicandi jus erit.*

La regola fin quì ſtabilita è ſicura, e ſecondo la medeſima regolandoſi, ſtabilirono i Sovrani, e gli altri Stati de'Giudici, che conoſcer doveſſero della legitimità della preda. Chi evita il giudizio del Magiſtrato, vien convinto di delitto; e rigide allor le leggi pronte, e ſevere pene minacciano. Ma ſe per altra parte buona la preda ſi decretò; ſotto la fede pubblica ſe ne fa la vendita, o ſi divide. Chi l' acquiſta, avrà il più bel titolo a poſſederla, ſenza tema di ricevere moleſtia in neſſun tempo, ed in neſſun luogo. Sentaſi dall'Einneccio queſta prattica, che ſempre più ci conferma ſulla certezza delle maſſime già ſopra eſpoſte. Egli nella ſua eſercitazione *de navibus ob vecturam veritarum mercium commiſſis* al cap. II. §. XIII, e XIV. parla della diviſione, che ſi fa della preda nella Spagna, nella Francia, nella Batavia, ed altrove ed al §. XVII. conchiude. *Hinc legibus nauticis & ſummorum Imperantium edictis ſæpiſſime cautum legimus, ut captæ ob merces illicitas naves in portus abducantur, & a proximo collegio admiralitatis,*

quod

quod vocant, cauſa cognoſcatur adcuratiſſime, ut lata demum ſententia adpareat, dimittenda ne ſit navis, an commiſſa judicanda, an denique vel merces commiſſa navi, vel navis vindicatis mercibus, dominis ſint reſtituendæ? E dopo aver dimoſtrata la cautela, colla quale le coſe predate debbonſi cuſtodire, e la maniera, come il giudizio ſi ſpedisce, non che la ſentenza, che in quel caſo interponeſi dal Magiſtrato, al §. XVIII. a lettere di appigionaſi, e cubitali ſcriſſe il Canone: *Quicumque rem ejuſmodi emit, ſtatim ſecurus eſt, non modo quod a Fiſco emit, verum etiam quod rerum per mare adlatarum, & bona fide comparatarum ſtatim adquiritur dominium.*

Ho fin quì dimoſtrato co' Pubblicisti di Oltremonti, che le mercanzie ritolte all' inimico, dopochè furono ne' preſidii loro, o ne' porti, non ſi debbono al primo padrone *poſtliminio* reſtituire. Ma non aveva io biſogno di ricorrere agli ſtranieri per affodare una maſſima le tante volte da' noſtri Interpetri del Dritto Romano per comune, e per vera riconoſciuta, e ſeguita dalla Conſuetudine, e dal Foro. La ſcuola ſempre celebre di Bologna, fin da che ſurſe in Italia il genio per la interpetrazione delle leggi Romane, ſe ne occupò. In fatti la Gloſſa ſulla legge di Labeone: *Si quid bello captum, in præda eſt: non poſtliminio redit*, inſegnò parlarſi ivi delle robe mobili, che predate dall' inimico, e poi ritolte, reſtituir non ſi debbono al primo padrone pel poſtliminio. Il Baldo interpetrando la ſteſſa leg-

ge portò la medeſima opinione (1) ; *quia jure legitimi belli facta eſt deprædatoris* ; è nella legge *ab hoſtibus C. De rer. diviſ.* , eſaminando il caſo , in cui la tal coſa fiaſi ritolta all' inimico , come un canone diſſe , che al primo padrone ſi dia , *ſi incontinenti eſt præda recuperata. Tunc enim fingitur nunquam capta propter ſubitam recuperationem . Secus autem ſi ex intervallo* . Angelo , che fu ancor più profondo del Baldo ſuo fratello , ſulla medeſima legge *ab hoſtibus* , nella quiſtione 12. , ed altra volta nella diſputa tra' Signori *de Carraria* Padovani , e quei *de la Scala* Veroneſi , che incomincia : *Renovata guerra* , col. 2. , aſſodò con tanta dottrina la maſſima già ſtabilita , che dopo le dotte ſue fatighe ſembra non effer-ſene dubitato altra volta . Quindi il Saliceto (2) , Franceſco Aretino (3) , il Giaſone (4) , l' Alciato (5) ; e tutt' in ſomma gl' Interpetri di quella Scuola non oſaron mai più metterla a nuovo eſame. Ond'è, che il Gamma nella deciſione 335. n. 2. , e 3. , e più chiaramente nella 384. ſcriſſe , eſſer comune queſta dottrina , e vera ; e ſeguita , come regola dal Foro , e da' Forenſi . Ancora il Gramma-

ti-

(1) *Baldus in cap. 1. de vaſſallo , qui contumax eſt , n. 8.*

(2) *Salyeet. in d. l. Ab hoſtibus ex n. 1. in verſ. Sed dubitari , uſque ad n. 7.*

(3) *Aret. in l. 1. ff. de acquir. poſſeſſ. n. 3. 6. notab.*

(4) *Jaſon in d. l. ex n. 10. & 11.*

(5) *Alciat. in d. l. n. 11. ver. addunt alii :*

tico tra'noſtri nella ſua deciſione 71., e lo ſteſſo de Franchis nella deciſione 268. la memoria ci han laſciata de' ſiſtemi tra noi ricevuti, cioè che *ita demum mobilia, ſive animalia reſtituenda prioribus Dominis, ſi recuperata ſit præda, antequam pernoctaſſet, & non aliter.*

Ma io invano vò rintracciando la dottrina delle ſcuole, e del Foro quanto alla reſtituzione della preda all' inimico ritolta. Dopo il XIII. reſponſo Fiſcale di Fabio Capece Galeota, e la conſultazione 97. del Capecelatro, non ſembra ſiavi altro da aggiungere di meglio ſull' eſame dell' antica quiſtione, che ora da' Negozianti del Molo piccolo come nuova ſi ripropone. Sentaſi la cauſa, per la quale tanto dottamente ſcriſſero il Galeota, e 'l Capecelatro nel 1624. Orazio Cotta Negoziante Genoveſe, cui fu predata dal Turco una ſua nave con carico di grani, ritolta *ex intervallo*, e dopo che per alquanti giorniera ſtata, quantunque in alto mare, tra li Preſidj nemici, ne pretendeva la reſtituzione. Fondava le ſue domande ſulle ſeguenti propoſizioni. I. *quia quamvis ſit de jure verum, quod capta ab hoſtibus ſive in bello, ſive propter bellum, capientium fiat: attamen hoc debet intelligi, quando bellum eſt juſtum.* Ma la guerra, diceva, che ha il Turco con noi, è ingiuſta dal conto loro.

II. *Quia ſi hoc procedit in infidelibus, tanto magis* nel caſo, in cui la preda ſiaſi da' Pirati rapita, *qui nunquam prædæ ex juris diſpoſitione dominium acquirunt, cum æquiparentur latrunculis.* III. *Quod præda, quæ ſit in prælio terreſtri,*

non

non acquiritur capienti, niſi ſit intra muros, vel intus exercitum pro una die, & una nocte; & quæ ſit in mari, quouſque non ſit in tuto in terra poſita, quod tamen procedit in rebus, quæ poſtliminio non habent IV. *Quod capta in bello capientium fiant, quando intra caſtra, & præſidia inimicorum aſportantur, locum habet in terra, non autem in mari*: V. *Quod præda fuit recuperata ex debito juxtitiæ.*

Queſte erano le propoſizioni del Cotta alle quali il Galeota riſpoſe nel XIII. ſuo Reſponſo Fiſcale; e poi nella Conſultazione 97. il Capecelatro. Eran forſe diverſe da quelle, che propongono ora i Negozianti del Molo piccolo? E non ſono eſſi, che han detto nel Ragionamento reſo pubblico per le ſtampe, a' 23. del paſſato Febrajo, dovers' i cuoj loro reſtituire. I. *Perchè l' occupazione bellica eſſendo ſempre ingiurioſa per colui, che la ſoffre, è ſempre ſoggetta alla riverſione della preda a pro di colui, a cui danno fu fatta.* II. *Perchè non può chiamarſi occupazione bellica la preda fatta dal Turco, che ſe di pirateria, e non di oſtilità.* III. *Perchè non toccò la merce la Terra del Predatore?* Se dunque ſi propongono ora le medeſime diſpute, che furono altra volta diſcuſſe, e deciſe, ſembra, che ſi voglia per ozio *Crambem coctam recoquere*. Legganſi di grazia il Galeota, e 'l Capecelatro, quando non ci piacciano il Grozio, il Voet, il Bynkerſoek, e tutta la Scuola de' Pubblicisti; e ſi troverà la ſteſſa ſteſſiſſima controverſia ſempre ad un modo deciſa in tutt' i luoghi, ed in

tut-

tutt' i tempi *ex juris diſpoſitione, & ex inveterata conſuetudine, cum rerum judicatarum exemplo comprobata*. Senzacchè io ripeta le coſe dette da' due grandi uomini, che furono l'ornamento più bello del noſtro Foro, io rammentò ſoltanto gli eſempi, che allegarono per quella cauſa, cioè la deciſione 388. di Antonio Gamma; e l'altra dal Teſauro rapportata (1) fatta dal Senato di Piemonte nel 1608. *in navi capta a Simeone Danza Zelandenſi Pirata, qui poſtea illam vendidit cuidam equiti Hieroſolymitano, & per ipſum Thomæ Rento: contendentibus enim prædicto emptore cum primo navis domino fuit judicatum, dominium fuiſſe translatum in Zelandenſem piratam, & proinde jure licito potuiſſe emi; nec primum Dominum poſſe navis dominium recuperare, niſi refuſo pretio una cum navulibus, quæ a die emptionis percipere potuiſſet*. Rammento la deciſione, che fu fatta dal Conſiglio di guerra nella cauſa tra D. Federico di Toledo Ammiraglio di S. M. Cattolica nell'Oceano, e Giovanni di Colin. Rammento in fine la deciſione de' 13. Luglio 1634. che da' Tribunali noſtri ſi profferì a relazione del medeſimo Galeota. Aveano taluni Greci comprata da' Pirata Turco una nave, che ſi era rapita ad un Napoletano, e con eſſa eran venuti nel noſtro porto. Come antico padrone ne pretendeva il Napoletano la reſtituzione, ut-

(1) *Theſaur. in qq. forenſ. lib. 2. q. 98.*

utpote navigium ſibi a Piratis ereptum, dominio non amiſſo. Ma fu deciſo: *Quod Græcis libere reſtitueretur*. Fu allora dichiarato, dice il Galeota, che non aveſſe luogo il poſtliminio quando divenuta dell' inimico la preda, fiaſi ad altri venduta, e poi dal Comprator traſportata nel territorio dell'antico padrone. *Hoc enim caſu*, conchiude, *æque militat eadem acquirendi, amittendique dominii ratio, ut veteri Domino vindicatio neganda ſit, ut tradit Ugo Grotius, dum hæc eduntur, curſim viſus, tractatu de Jure belli, & pacis lib. 3. cap. 9. num. 14.* ibi: *Quare commercio parata, ubicumque reperiuntur, manent ejus, qui emit, nec apud pacatos reperta, aut intra fines perducta, vindicandi jus eſt veteri Domino.*

E queſta è la dottrina de' Scrittori di Oltremonti, degl' Interpetri del jus Romano, della Scuola di Bologna, del noſtro Foro, e de' Forenſi; e tali le deciſioni uniformi del Magiſtrato ſulla diſputa promoſſa da' Negozianti. Da un pirata Turco avea il Greco comprata la nave quì venuta; e non ſi ammiſe il poſtliminio preteſo dal Napolitano padrone antico. In Niſita arrivò ſul legno Auſtriaco la merce, che da Corſale Tuniſino pretendono i Negozianti del Molo piccolo eſſere ſtata rapita loro nelle acque del Canal di Piombino, e poi da Tuniſi da Negoziante Tuniſino mandata in Napoli a Marauda. Il Greco non fu moleſtato: toglieremo a Marauda la sua merce per reſtituirla a' Negozianti? La cauſa è la ſteſſa; e ſi farà ora una deciſione diverſa?

Napoli a' 15 di marzo del 1805.

Geronimo Tauro.
Gregorio Letizia.

VA1
1546776